

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Verificazione di elezioni — Proposta del deputato Michelini per sospensione circa quella di Aversa, combattuta dai deputati Bottero e Cavallini, e rigettata — L'elezione è annullata, e s'inviano le carte al Ministero — Elezione di Leno — Accuse di brogli, e proposta di procedimento — Osservazioni e critiche del deputato Zanardelli, appoggiate dal deputato Cuzzetti — Questione circa i giornali provinciali portanti le inserzioni giudiziarie — Difese e risposte del deputato Broglio — Dichiarazioni del ministro per l'interno Peruzzi — Istanze del deputato La Farina — L'elezione è annullata, e gli atti sono inviati al guardasigilli per procedimento. — Domanda d'interpellanza del deputato Miceli circa lo scioglimento di una associazione politica in Palermo, e risposta del ministro per l'interno — Deliberazione negativa. — Incidente. — Istanza del deputato Musolino per cambiamento dell'ordine del giorno, e opposizione del ministro per le finanze Minghetti — Non si accetta la proposta. — Seguito della discussione del bilancio del dicastero di agricoltura e commercio — Continua l'esame del capitolo 46, Riparto dei beni demaniali nel Napoletano — Opposizione del deputato Melchiorre, e suoi appunti d'incostituzionalità — Richiamo contro essi del presidente del Consiglio Farini — Considerazioni legali, e proposta di riduzione del deputato Mancini — Discorsi dei ministri di grazia e giustizia Pisanelli e di agricoltura e commercio Manna — Incidente sulla chiusura — La discussione continuerà domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni:

8792. Puerari Teodosio avvocato, da Milano, sottopone alla Camera un suo progetto di legge teatrale e la invita a volerlo prendere in considerazione.

8793. De Marinis Pietro, di Napoli, chiede il pagamento di due semestri di pigione di un suo palazzo situato nel comune di Sala, e locato al Governo ad uso di caserma dei reali carabinieri.

8794. Piacentini Francesco, da Modena, già bidello nelle scuole dei Gesuiti, si rivolge alla Camera per ottenere un provvedimento che lo compensi della perdita del suo impiego.

8795. Il sindaco del comune di Chiaromonte trasmette le petizioni di 14 municipi, colle quali si chiede che per sede di capoluogo del circondario e per l'istallazione della sezione di tribunale civile venga prescelto Chiaromonte invece di Lagonegro.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi:

Dal cavaliere Garibaldi A. M., presidente della

Commissione della scuola tecnica di Chiavari — Discorso da lui pronunziato in occasione della distribuzione dei premi, copie 2;

Dal professore Luigi Del Punta, proposto a presidente del regio collegio medico fiorentino — Memorie e osservazioni sopra alcune delle più essenziali riforme dell'insegnamento medico-chirurgico in Italia. copie 12;

Dal prefetto di Brescia — Atti del Consiglio provinciale di Brescia per l'anno 1862, copie 6;

Dal signor Giudice Luigi, di Torino — Memoria intorno alla necessità di conservare il Ministero di agricoltura e commercio.

LA PORTA. Tuttochè il diritto di petizione si trovi ridotto almeno, nella sua applicazione, ad essere un'illusione, sento bisogno tuttavia di domandare alla Camera l'urgenza della petizione 8790.

La vedova Peverelli, di Ozieri, in Sardegna, si rivolge a voi per avere giustizia su di un reclamo presentato al ministro della guerra per una pensione a due orfane figlie minorenni di Emilio Peverelli. Costui, dopo aver combattuto con vari gradi militari a Como, a Varese, al Volturno, in seguito a tutta questa vita faticosissima di campo si ammalava, e il 1° giugno 1861 moriva in Mondovì al deposito dei volontari. Era stato confermato nel suo grado di maggiore.

Però la consulta medica decise che questa morte non

fu conseguenza delle fatiche di guerra, e quindi fu negata la pensione.

La petizione per la quale vi domando l'urgenza contiene dei documenti medici che assicurano la morte del maggiore Emilio Peverelli esser provenuta dalle fatiche di guerra, e quindi dare luogo alla pensione di giustizia.

(È ammessa l'urgenza.)

MACCHI. Prego la Camera a consentire che venga decretata d'urgenza la petizione registrata al n° 8795.

Il petente Demarinis Pietro, di Napoli, si lagna perchè avendo, a suo avviso, dei crediti verso l'autorità militare, gli vengono negati. Si tratta di una questione semplice a definire, e se questi denari gli sono veramente dovuti, non è giusto che lo Stato resti in debito. Per conseguenza propongo che questa petizione sia decretata d'urgenza.

(È decretata d'urgenza.)

LA FARINA. Domando la parola per chiedere dalla Camera l'urgenza della petizione 8789 presentata dagli impiegati della ricevitoria generale di Messina.

(È decretata d'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Anzitutto si procederà alla verifica- zione di elezioni.

Il I ufficio ha compiuto il suo dovere e tutte le sue ele- zioni sono riferite.

Il II ufficio deve ancora riferire sulla elezione del collegio di Pozzuoli.

È presente il relatore deputato Paternostro?

(Non è presente.)

Il III ufficio deve riferire sulla elezione del collegio di Leno.

Il IV ufficio sulla elezione del collegio di Aversa.

BOTTERO, relatore. Il collegio di Aversa si compone di tre sezioni: Aversa, Trentola, Succivo.

Il numero complessivo degli elettori iscritti è di 776. Al primo scrutinio presero parte 143 votanti. Il mar- chese Pallavicino Cesare ottenne voti 58, il signor Lepiane Nicola 48, il signor Jacovelli Vincenzo 19; altri 19 andarono dispersi, una scheda fu dichiarata nulla.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggio- ranza voluta dalla legge, si dovette passare allo scru- tinio di ballottaggio.

A questa seconda votazione presero parte 248 elettori. Il marchese Pallavicino ebbe voti 178, e il signor Lepiane Nicola voti 66; quattro schede furono dichiarate nulle. Venne quindi proclamato deputato di Aversa il marchese Pallavicino Cesare.

Questa elezione presenta per altro due gravi irrego- larità. Alla prima votazione, la sezione di Succivo si astenne, come risulta dal processo verbale di cui darò lettura:

« L'anno mille ottocentosessantadue, addì ventuno del mese di dicembre.

« Ad ognuno sia manifesto che in dipendenza del regio decreto delli 27 novembre fu dato avviso agli elet- tori di questa sezione d'intervenire per le ore 10 anti- meridiane di questo giorno nella casa del giudicato regio, ove formato l'ufficio provvisorio a tenor di legge, e procedutosi all'appello nominale degli elet- tori di questa sezione nell'ora suindicata, han risposto alla chiamata solamente nove elettori; che per tal ragione si è atteso l'altra ora voluta dalla legge, nel qual tempo rinnovatosi l'appello nominale, han ri- sposto numero quindici elettori; qual numero, non avendo raggiunto il terzo del numero totale di novan- tanove elettori, si è sciolta l'adunanza, dichiarandosi dall'ufficio provvisorio non potersi procedere alla votazione per la suddetta mancanza del terzo degli elettori.

« Del presente, chiuso alle due pomeridiane, se ne son fatti due originali, de' quali uno se n'è spe- dito alla sezione centrale, e l'altro per conservarsi in archivio.

« L'ufficio provvisorio: Salvatore Iovinella presi- dente, ecc. »

Come ognun vede, il presidente di questa sezione ha preso uno strano equivoco (già verificatosi in altre elezioni), e credendo necessario il terzo degli elettori iscritti per poter procedere alle operazioni elettorali, egli non ha nemmeno aperto lo scrutinio. Hanno bensì avuto luogo due appelli, ma vennero fatti per accertare il numero dei presenti e non per raccogliere le schede nell'urna. Ciò rende manifesto che dell'ope- rato di questa sezione fu causa una mala interpreta- zione della legge, ma non l'intendimento di commet- tere una irregolarità la quale rendesse nulla l'elezione; e infatti non sorse alcuna protesta.

Ad ogni modo per altro, considerando che gli elet- tori della sezione di Succivo sommano a 99, e che se questi avessero preso parte alla votazione potevano per avventura cambiarne il risultato portando in bal- lottaggio un altro candidato, poichè soli 48 voti erano toccati al signor Lepiane Nicola, il vostro uffiz- io IV vi propone l'annullamento della elezione del col- legio d'Aversa.

S'aggiunge inoltre una seconda irregolarità.

Nell'elezione del 13 luglio scorso le sezioni elettorali nella città di Aversa erano due, ed il totale degli elet- tori del collegio ascendeva al numero di 966, mentre invece nella presente elezione questo numero trovasi ri- dotto a 776.

Il vostro ufficio prima di riferire ha creduto necessario di domandare schiarimenti sopra questa scomparsa d'una sezione ed i circa 200 elettori, tra due elezioni compiutesi a breve intervallo di tempo e in una parte dell'anno in cui la revisione delle liste elettorali non può aver luogo.

Per mezzo dell'ufficio di Presidenza ci siamo rivolti al Ministero, il quale prese le volute informazioni, ha ri- voltosi al Ministero, il quale prese le volute informazioni, ha risposto in questi termini:

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

« La prefettura della provincia di Caserta, cui domandavansi le notizie chieste da codesta onorevole Presidenza colla nota indicata, ha risposto che il collegio elettorale di Aversa comprendendo tre mandamenti ha per legge tre sezioni elettorali, nessuna delle quali può essere suddivisa, perchè in nessun mandamento il numero degli elettori sorpassa quello di 400; che in passato il mandamento di Aversa potè dividersi in due sezioni per abbondanza di elettori, essendosi molti individui compresi indebitamente nella prima compilazione delle liste per non bastevole conoscenza della legge nuova, e per soverchia fretta nelle operazioni elettorali; che essendo state rivedute queste liste, il numero degli elettori è disceso a quello di 207, epperò è inferiore a quello che sarebbe richiesto, perchè si fosse potuto mantenere la seconda sezione del mandamento di Aversa, quale era nella precedente elezione. »

Ora resta da sapere se la revisione delle liste che ha dato un tale risultato dopo la elezione dello scorso luglio sia stata fatta nella sessione di primavera a termini di legge, e solo ritardata ne'suoi effetti per la necessità di esaurire qualche incumbente.

A questo riguardo sono ancora incompleti gli schiarimenti comunicatici dal Ministero, tanto più se teniamo conto della seguente particolarità; nella ministeriale di cui ho data lettura noi troviamo che in seguito alla revisione delle liste il numero degli elettori di Aversa è disceso a 207; nei documenti invece della elezione stessa, la prima sezione del collegio, ossia la sezione di Aversa, novera tuttora 395 elettori iscritti, il che porta una diversità che merita attenzione.

L'ufficio IV pertanto, alla proposta d'annullamento della elezione di Aversa aggiunge quest'altra, che cioè il Ministero sia invitato a prendere ulteriori informazioni per verificare se la revisione delle liste elettorali sia stata eseguita a termini di legge, in guisa da escludere ogni ombra di sospetto che in essa si asconda una manovra elettorale diretta ad allontanare dall'urna alcuni elettori per favorirne altri.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io non ho potuto comprender bene tutti i ragionamenti contenuti nella relazione. Ad ogni modo le conclusioni sono due: si propone cioè che sia dichiarata nulla l'elezione, perchè una delle sezioni componenti il collegio di Aversa non abbia proceduto alla elezione, e perchè il numero degli elettori di questa sezione sia tale che, se avessero tutti dato il loro voto ad altro candidato, il risultamento dell'elezione sarebbe stato diverso da quello che fu.

La seconda conclusione consiste nel proporre che siano trasmessi al ministro dell'interno gli atti elettorali, onde si riconosca se i cambiamenti avvenuti nelle liste elettorali siano regolari.

Io nulla dirò di questa seconda conclusione, la quale mi sembra conforme a giustizia; dirò bensì alcun che circa la proposta di annullamento.

Convengo col relatore essere il presidente della sezione di Succivo caduto in grave errore credendo necessaria la presenza del terzo degli elettori iscritti per procedere all'elezione, laddove la legge elettorale dice chiaramente potersi e doversi procedere all'elezione qualunque sia il numero dei presenti, ma non essere l'elezione definitiva, però doversi procedere alla ballottazione, ove il candidato non abbia un terzo dei voti di tutto il collegio. Pare impossibile che a tal punto abbiano ignorata la legge il presidente e gli elettori che eransi recati per votare.

Ma perchè una sezione, prendendo uno sbaglio madornale, non ha adempito al suo diritto, anzi al suo dovere elettorale, dev'essere viziata l'operazione di coloro che si conformarono alla legge? Costoro si sono proposto un fine, hanno adoperato i mezzi legali per conseguirlo, ed hanno diritto di non essere defraudati, pel fallo altrui, del fine conseguito.

Se la Camera decretasse l'annullamento dell'elezione per il motivo addotto dal relatore cadrebbe quasi nell'errore in cui sono caduti gli elettori della sezione di Succivo, in quanto che si potrebbe quasi argomentare ch'essa credesse potere l'assenza di alcuni elettori viziare l'elezione.

Se si ammettesse la teoria proposta nella relazione ne verrebbe il grave inconveniente che una sezione, la quale prevedesse che il risultamento dell'elezione non fosse favorevole al candidato a lei prediletto, potrebbe col solo astenersi mandare a monte l'elezione, ed impedire per sempre ad un collegio di avere il suo deputato.

E chi vi dice che questo non sia il caso nostro, e che l'allegato motivo della mancanza del terzo degli elettori non sia stato che un pretesto?

Ad appoggio della mia proposta esistono molti e molti esempi: io non potrei ora citarne alcuno, ma tale è la costante giurisprudenza della Camera.

Le conclusioni adunque che io propongo differiscono in sostanza da quelle del relatore in questo, che mentre il relatore propone sia dichiarata nulla l'elezione, e siano trasmessi gli atti al Ministero onde accerti la regolarità dei cambiamenti fatti alle liste elettorali, io propongo che si sospenda ogni deliberazione fin visto l'esito degli schiarimenti suddetti, perchè non mi sembra sufficiente motivo di nullità quello allegato nella relazione.

BOTTERO, relatore. Secondo i precedenti della Camera, la mancanza delle operazioni elettorali d'una intera sezione non rende nulla una elezione allora soltanto che il numero degli elettori di quella sezione è così piccolo relativamente, che l'assenza o l'intervento di essi non potrebbe portare mutamento nel risultato della votazione; ma quando il numero degli elettori è tale che se avesse preso parte alla votazione avrebbe potuto cambiarne il risultamento definitivo, allora la Camera ha proceduto in senso opposto.

Resta il quesito, se la sezione di Succivo siasi astenuta dalla votazione per fare un atto di prepotenza,

per impedire colla sua mancanza che la elezione potesse aver luogo: ma dalla lettura del verbale una tale intenzione, a nostro avviso, è pienamente esclusa; fu una mala interpretazione della legge che portò il presidente di quella sezione a negare a sè ed agli elettori suoi colleghi il diritto di votare in quella circostanza.

Voglia dunque riflettere l'onorevole conte Michelini che alla prima votazione non presero parte che 143 elettori, che in questa il candidato che fu in seguito proclamato deputato non riportò che 56 voti, che il signor Lepiane che venne secondo non ebbe che 43 voti, e che pertanto se i 99 elettori della sezione di Succivo avessero potuto votare, non solo il signor Jacovelli che già aveva 19 voti, ma qualunque altro candidato avrebbe potuto venire in ballottaggio.

Per ciò quando l'onorevole Michelini dice che noi lediamo il diritto degli elettori che hanno votato, io gli rispondo che se approvassimo l'elezione noi lederemmo non solo il diritto degli elettori di Succivo, ma più evidentemente ancora il diritto di tutti quegli onorevoli cittadini che avrebbero potuto entrare in ballottaggio se agli elettori di Succivo non fosse stato impedito di votare.

Finirò col citare un precedente della Camera.

Se ben rammento, la prima elezione dell'onorevole D'Ayala ad Avezzano era riuscita regolarissima in tutte le sezioni di quel collegio, salvo in quella di Tagliacozzo, che per essere occupata dalle bande di De Christen e di Giorgi non aveva potuto votare. Bastò questo solo fatto perchè la elezione venisse annullata.

MICHELINI. Replicherò poche parole.

Nei precedenti della Camera non ho molta fede; essi sono varii. (*Oh! oh!*)

Mi spiegherò più chiaramente. I precedenti della Camera non fanno sopra di me tale forza da indurmi a conformare ad essi i miei voti. Sono infatti precedenti contrari gli uni agli altri; la qual cosa non deve recare meraviglia stante che la maggioranza della Camera può variare per la presenza od assenza di alcuni deputati. Quindi è impossibile che nasca una giurisprudenza uniforme come accade nei tribunali.

Io preferisco adunque attenermi alla retta interpretazione della legge, al diritto scritto, anzichè al diritto consuetudinario. Ora mi sembra avere dimostrato nel mio primo discorso che stando alla legge elettorale non si può dichiarar nulla questa elezione.

Del resto è verissimo che alcune volte si dichiarano nulle le elezioni nelle quali alcuni voti potrebbero cambiare il risultamento, ma ciò avviene quando havvi motivo di sospettare siasi fatto con malizia, mai quando ciò ha luogo perchè alcuni elettori si sono astenuti dal votare. Suppongasì, per esempio, che in un'urna siasi trovato un numero di schede maggiore del numero dei votanti. Ebbene, è giusto dichiarare nulla l'elezione se sottraendo quelle schede di più dai voti dati allo eletto, questi non avesse riportato maggior numero di voti che i suoi competitori.

Ma questo non è il caso nostro. Gli elettori che non

hanno votato avrebbero potuto dare il loro voto a quello che fu eletto, come a qualunque altro; e se si annulla un'elezione perchè un'intera sezione si è astenuta dal votare, non vedo perchè non si dovrebbe anche annullare quella in cui si fossero astenuti elettori individui, i quali potrebbero anch'essi addurre a pretesto qualche errore nell'interpretazione della legge.

CAVALLINI. Mi fa veramente un po' di sorpresa che l'onorevole Michelini, il quale è molto pratico delle materie parlamentari, specialmente in fatto di elezioni politiche, prenda equivoco in una questione la quale per me è evidentissima.

Prima di tutto dirò che dei precedenti in materia di elezioni ne abbiamo per tutte le sentenze, tanto in un senso che in un altro. Per esempio in questa discussione si è accennato ai casi di forza maggiore. Ebbene, basta consultare gli atti del Parlamento per vedere che in alcuni casi il fatto di forza maggiore, come la crescita di un torrente, la quale ha impedito alla sezione di un collegio di concorrere alla nomina di un deputato, fu ritenuta siccome causa sufficiente per pronunziare l'annullamento dell'elezione; in altri casi invece si è ritenuto che questo fatto dovesse ricadere sopra coloro che non hanno potuto esercitare questo diritto che loro è attribuito dalla legge. Ma il caso attuale, se ho ben posto mente, è finora unico e senza esempio. Qui si tratta di un'intera sezione la quale, non per proprio fatto, ma per colpa del presidente, non ha potuto esercitare il diritto elettorale, avendo quegli ordinato che non fossero ammessi gli elettori a deporre il loro voto per ciò solo che questi elettori non componessero il terzo di tutta la sezione, quindi questi elettori, malgrado loro, non hanno potuto esercitare questo loro diritto.

Ora l'onorevole relatore ci dice che, quando questa sezione fosse stata ammessa a deporre il suo voto nell'urna, evidentemente il risultato di tutta la elezione avrebbe potuto essere spostato.

Ciò posto, io domando come l'onorevole Michelini possa ritenere che il risultamento delle altre sezioni costituisse quella rappresentanza legale della libera volontà degli elettori e fosse per rendere valida l'elezione.

Io spero che l'onorevole Michelini, per le ragioni che ho addotte, vorrà farsi capace della perfetta sussistenza dei motivi che inducono a far pronunziare lo annullamento di questa elezione, e ch'egli darà il suo voto in questo senso.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. È già la terza volta.

MICHELINI. Dirò poche parole.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. L'errore, secondo me, non è del solo presidente, perchè qualunque degli elettori avrebbe dovuto avvertirlo dello sbaglio in cui cadeva. Del resto lo sbaglio di alcuni elettori, ed anche di tutti quelli di una

sezione, non deve infirmare l'operato di coloro che non hanno sbagliato, ma che hanno eseguita la legge.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola per le sue conclusioni.

BOTTERO, relatore. Le mantengo senza aggiungere altro.

PRESIDENTE. L'ufficio propone che sia annullata la elezione del collegio di Aversa, e che si mandino poi gli atti al Ministero perchè proceda alle opportune indagini relativamente alla regolarità o no delle liste elettorali di quel collegio.

Il deputato Michelini, invece, propone che sia sospeso ogni giudizio su quest'elezione sinchè non si conosca l'esito delle investigazioni sulle liste elettorali.

Domando alla Camera se voglia approvare la proposta sospensiva del deputato Michelini.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, e prima la proposta dell'annullamento.

(La Camera approva.)

Secondo, se debbano gli atti essere inviati al Ministero dell'interno perchè promova le opportune indagini onde riconoscere se i cambiamenti avvenuti nelle liste elettorali di quel collegio sieno regolari o no.

(La Camera delibera affermativamente.)

Il deputato Brofferio è pregato di venire alla tribuna per riferire sopra l'elezione del collegio di Leno.

BROFFERIO, relatore. Ho l'onore di riferire a nome dell'ufficio III sulle operazioni elettorali del collegio di Leno.

Nel collegio di Leno gli elettori iscritti sono 852, i votanti furono 248. Nella prima votazione il cavaliere Carlo Dossi riportò 124 voti, il conte Michele Corinaldi ne ebbe 57; altri voti andarono dispersi. Quindi si è dovuto procedere al ballottaggio.

Nella seconda votazione per ballottaggio il conte Michele Corinaldi ebbe 236 voti, il cavaliere Dossi ne riportò 227. Quindi il conte Corinaldi venne proclamato deputato.

Esistono molte proteste. Dapprima si disse esservi argomento di nullità perchè l'avvocato Bassini, giudice di Ospedaletto, dopo di aver presiadulo l'ufficio provvisorio, avesse continuato a presiedere l'ufficio definitivo. E si osservò che l'avvocato Bassini non fosse iscritto nella nota degli elettori.

Sopra di ciò credette l'ufficio III di dovere preliminarmente, per mezzo del suo presidente, interrogare il prefetto della provincia per sapere se veramente fosse o non fosse iscritto nella nota degli eletti l'avvocato Bassini. Si ricevette prontissima risposta telegrafica nella quale si disse che l'avvocato Bassini non era elettore.

Per la qual cosa l'ufficio ad unanimità, a termini dell'articolo 80 della legge elettorale, dichiarò nulla la elezione del collegio di Leno.

Ma havvi di più. Da molti elettori si denunciano alla Camera molti atti di corruzione.

Si fece cenno di qualche elettore il quale si sarebbe

lagnato che non gli fosse corrisposta che una piccola moneta, mentre quando si eleggeva un altro deputato fosse stato pagato assai più. (*Si ride*)

Si querelò che il direttore della *Sentinella Bresciana* per mezzo di amici suoi si adoperasse straordinariamente a favor del Corinaldi anche con offerte che furono severamente giudicate.

Abbiamo apposite relazioni le quali furono trasmesse dal prefetto stesso della provincia, e sarà forse utile che la Camera conosca il tenore di alcune di esse.

In una si legge:

«Da informazioni assunte da fonte degna di fede risulta che il signor Giovanni Cattaneo, di Lograto, venne officiato a sostenere ad oltranza nei comuni del mandamento la candidatura del conte Corinaldi, avendo ricevuto all'uopo per le relative spese venti marengi. Il Cattaneo infatti fu a Trezano ed in altri paesi a tale scopo, e fu quegli anche che fece venir fuori da Brescia l'*omnibus* dell'impresa Ugnani per gli elettori di Trezano. Emergerebbe che il Cattaneo sia stato interessato per questa faccenda da quattro persone recatesi a lui appositamente da Brescia in una notte.

« Il Cattaneo stesso la domenica 18 andante fu visto dal dottore Carlo Venturini, di qui, nelle stanze superiori dell'albergo *Abeni* a questionare con due individui ritenuti elettori e che non conobbe, siccome questi si lamentavano perchè voleva dare a loro soltanto un fiorino, mentre sapevano che ad altri si era dato un pezzo da 5 franchi.

« Lo speciale Faustino Maccarinelli, di qui, seppe da Luigi Inselvini, di altro Luigi, pure di qui, siccome quest'ultimo abbia visto il Cattaneo a dar danaro, credesi un pezzo da cinque franchi ciascuno, a certi Benadina elettori di Trezano.

« Consta che il Cattaneo fu ammonito dal signor Luigi Inselvini, fu Ceriaco, presidente dell'adunanza, perchè nella sala stessa dell'udienza insinuasse a taluno degli elettori onde iscrivesse il nome del conte Corinaldi. Era a ciò presente, fra gli altri, il signor giudice di Ospitaletto.

« Guarneri Pietro, detto *Pirlot*, di qui, la domenica medesima, 18, vide una persona sotto la loggia dell'albergo *Abeni* a dar danaro a individui, che si ritengono senza dubbio elettori.

« Lo speciale Faustino Maccarinelli suddetto osservò pure il signor Andrea Casnico a somministrar danaro nel medesimo sito ad altri individui, e perciò troverebbe conferma la circostanza rilevata dal sottoscritto che il signor Cattaneo abbia incaricato alcuni segretari a soddisfare gli elettori onde non esporre troppo se stesso.

« L'oste Ferraresi Stefano, di qui, disse che domenica essendo capitato alla sua osteria uno degli elettori del basso distretto, a lui sconosciuto, chiese ai compagni dove si andava poi a prendere la paga per essere venuto all'Ospitaletto.

« Da quanto sopra emerge che fuvvi del maneggio, ma non si è potuto rilevare che il pranzo ed il da-

naro sia stato dato espressamente allo scopo di vincolare il voto a favore del conte Corinaldi. In ogni modo questo potrà stabilirsi od escludersi da una regolare inchiesta.

« Si osserva del resto che Paolo Mazzola, elettore di Trezano, interrogato opportunamente, dichiarò di essere venuto a Ospitaletto con vettura pagata e di aver avuto il desinare, e di aver scritto nella scheda il nome del conte Corinaldi senza esservi stato eccitato, perchè egli non conosceva nè il Corinaldi, nè Dossi, avendo però sentito che era migliore il Corinaldi. »

Un'altra relazione del delegato mandamentale dice:

« Consta ancora che nel mattino dell'11 corrente, giorno della prima votazione nel collegio elettorale di Leno, il signor elettore Bontardelli Onorato, di Leno, traversando questa piazza principale, scontratosi con certo Vincenzo Bonetti, scrittore dell'avvocato Botturelli, redattore del giornale la *Sentinella Breseiana*, e parlandogli molto favorevolmente del candidato signor conte Corinaldi, lo insinuava a dare il suo voto al medesimo. Mentre così parlava il Bonetti teneva fra le mani un non so che di avviluppato, e che gli offriva, mentre l'Onorato Bontardelli gli dichiarava che il suo voto lo avrebbe dato a chi credeva esserne più meritevole. »

Tutte queste circostanze furono prese in seria disamina dall'ufficio III, il quale considerando come dalla religione degli elettori emani la Camera nazionale chiamata a pronunziare sopra i destini della patria, e come passando sotto silenzio le odiose macchinazioni che si potessero impiegare nelle elezioni dei deputati, si tradirebbe la pubblica fiducia, e si mancherebbe al più santo dovere verso il paese, stabilì di eccitare su questi fatti l'attenzione della Camera.

Mi diede quindi incarico di invitarvi, o signori, ad annullare l'elezione del collegio di Leno nella persona del conte Corinaldi, ed a trasmettere questi atti per mezzo del ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunale di circondario perchè si proceda a termini di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Zanardelli ha la parola.

ZANARDELLI. Sopra le conclusioni che a nome del III ufficio ha proposto alla Camera l'onorevole relatore dell'ufficio medesimo, io non ho nulla a ridire. I fatti parlano troppo alto da sè medesimi, e la lucida e vigorosa parola dell'onorevole Brofferio li ha messi troppo abilmente in evidenza, perchè le sue conclusioni possano, a mio credere, essere suscettibili di alcuna contraddizione. È buona cosa, ad ogni modo, che i rapporti dei delegati di pubblica sicurezza dei rispettivi mandamenti abbiano messo in luce gli atti di audace corruzione che nel collegio di Leno si sono verificati in quest'ultima elezione, è buona cosa perchè davvero nel mio paese l'opinione pubblica era vivamente scossa e allarmata in forza di questi fatti per il discredito che ne veniva gettato sulle nostre libere istituzioni.

Guai di fatti per il regime rappresentativo se si po-

tessero rinnovare atti come quelli che vediamo citati dai rapporti dei delegati mandamentali!

Guai se si dovesse continuare a ripetere il caso raccontatoci in que'rapporti di elettori che dicono al sindaco: nella precedente elezione si è preso due fiorini, e questa volta quanto si piglia?

Perciò io credo che la pubblicità data a questi abusi e il procedimento che la Camera ordinerà soddisferanno l'opinione pubblica, e saranno un salutare ritegno contro il rinnovarsi di tali enormità. È mestieri che si sappia come in quest'aula non si metta piede per danaro, come l'elezione non sia una vendita di coscienze.

Ad ogni modo io non avrei parlato su questo se non si fosse verificato un fatto relativo a questa elezione, sul quale mi occorre di domandare alcune spiegazioni all'onorevole ministro dell'interno, parendomi un tal fatto in opposizione con alcune recenti disposizioni del Ministero medesimo.

Il giornale che nel verbale dell'ufficio elettorale di Leno è stigmatizzato come quello che mutilò la lettera con cui il signor Dossi, competitore del Corinaldi, rinunciava alla candidatura; il giornale che è segnalato nei rapporti dei delegati mandamentali per illecite mene elettorali, è il giornale privilegiato, il giornale ufficiale per le inserzioni giudiziarie.

BROGLIO. Domando la parola.

ZANARDELLI. Ciò posto non può sfuggire alla penetrazione grandissima dell'onorevole ministro dell'interno come coteste illecite mene elettorali, e nello stesso tempo il ridicolo di certe panzane con cui nelle colonne di quel giornale raccomandavasi la candidatura del Corinaldi, dicendo che il milionario candidato avrebbe comperato un latifondo in quei paesi, non può, dico, sfuggire al ministro come il disdoro di simili procedimenti e il ridicolo di siffatte fiabe, trattandosi di un giornale ufficiale e privilegiato, non debba indirettamente riflettere sul Governo medesimo, a scapito della sua dignità, della sua autorità e di quel principio che è guarenzia delle nostre libertà elettorali, base di tutte le libertà, il principio che il Governo non ha candidati.

Ora è curiosa coincidenza che ciò avvenisse appunto appena uscita una circolare la quale stabiliva che i giornali privilegiati hanno da serbare il carattere di giornali di informazioni ed astenersi dalle lotte dei partiti.

Sebbene la circolare del ministro dell'interno, firmata dall'onorevole Spaveuta, porti la data del 10 gennaio, e i fatti designati nei rapporti dei delegati di pubblica sicurezza siano accennati come avvenuti nei giorni 17 e 18, io capisco benissimo che possa non esservi stato il tempo di diramare la circolare dal Ministero ai prefetti, e dai prefetti di trasmetterla ai giornali; quindi io non accuso il Governo, io non incrimino nessuno; io solo domando al signor ministro l'interpretazione che quella circolare deve avere, mentre mi sembra che se questi giornali privilegiati non devono entrare in polemiche, *a fortiori* non debbano fare la propaganda elettorale.

Diffatti, se il Governo vuole darsi il vanto di rinunciare a questo appoggio interessato, a questo mezzo di formare una opinione pubblica artificiale, esso si darebbe questo vanto troppo a buon mercato, ove cessassero soltanto le polemiche, ma si mantenesse la propaganda elettorale. Posto fra le due io gli abbandonerei con molta minor difficoltà la polemica, che, in molti almeno di questi giornali, si riduce a filastrocche inconcludenti che non fanno nè caldo nè freddo, e che anzi si screditano da sè medesime per le palinodie che recitano ad ogni mutamento di ministri, abbruciando quello che avevano adorato, ed adorando quello che avevano abbruciato. Invece la cosa è ben diversa in materia di elezioni. Diffatti in questa materia, siccome per ristretto mercato e sfogo del giornalismo di provincia non può sussistere che il giornale privilegiato ed ufficiale, siccome questo giornale deve andare nelle mani di tutti per il bisogno che tutti hanno di vedere le inserzioni giudiziarie ed amministrative; così ne deriva un assoluto monopolio a profitto del partito governativo, il quale nelle elezioni amministrative può riuscire ad infeudare al Governo la provincia ed il comune, e nelle elezioni politiche toglie quell'uguaglianza che devono avere i diversi partiti i quali si disputano il campo della pubblica cosa.

Notisi poi che questo sussidio è accordato nella forma la meno plausibile e legittima, in quanto che non è un sussidio preso dalle casse del Governo, ma è un sussidio tolto dalle tasche de' più miserabili fra i cittadini, cioè degli oberati e degli espropriati, i quali sono quelli che pagano quel prezzo enorme per le inserzioni giudiziarie, prezzo che rappresenta e costituisce appunto il sussidio ai giornali.

Ora io conchiudo col domandare appunto all'onorevole ministro dell'interno se l'interpretazione che io credo debba darsi a quella sua disposizione, interpretazione che mi pare conseguenza ineluttabile del suo principio, conseguenza dedotta anzi *a fortiori* dal principio stesso, sia anche la sua interpretazione, e se egli intenda in questo senso impartire istruzioni e pigliare provvedimenti.

PRESIDENTE. Il deputato Broglio ha facoltà di parlare.

BROGLIO. Non posso nascondere di avere provato un vivo dispiacere sentendo l'onorevole Zanardelli cogliere l'occasione di questa elezione del collegio di Leno per sostenere due tesi, una delle quali mi parve una divagazione dal soggetto in questione, e l'altra riece una offesa, dirò così, al carattere di una persona, dell'onestà della quale io mi sento qui in obbligo di portare testimonianza.

Divagazione fu tutta la teoria esposta, tutta la discussione fatta sull'opportunità dell'esistenza o non esistenza dei giornali privilegiati, sull'utilità o non utilità di questi giornali, sul modo con cui debbono comportarsi, e sul genere di sussidio che accettano; queste, ripeto, mi paiono questioni affatte estranee a quella su cui la Camera è chiamata a deliberare, se cioè il conte

Corinaldi sia stato o no giustamente proclamato deputato di Leno.

Quanto alla seconda parte del discorso dell'onorevole Zanardelli, quella che riguarda la persona del direttore della *Sentinella Bresciana*, che è appunto il giornale ufficiale della provincia di Brescia, l'onorevole Zanardelli ha avuto occasione di entrare a parlarne per un fatto accennato dall'onorevole relatore.

Io già, a dir vero, mi stupiva che quel fatto fosse stato accennato, perchè avendoci detto l'onorevole relatore che ci era un gran cumulo di fatti e di sospetti di corruzione in occasione di quest'elezione, mi pareva, ripeto, strano che in un gran cumulo di fatti se ne scegliesse uno, che, a primo aspetto, si direbbe inconcludentissimo. Il fatto è questo, che un tale attraversando la piazza di Leno si s'è incontrato in uno scrittore dell'avvocato Botturelli, redattore e direttore della *Sentinella Bresciana*, il quale lo avrebbe interessato a votare ed a fare propaganda in favore del conte Corinaldi, tenendo in mano un non so che d'avviluppato (*Si ride*), così ha detto l'onorevole relatore.

Ora non è egli un giudizio temerario il dire che quando un uomo tiene in mano un non so che d'avviluppato ci sia corruzione? (*Risa*) E non è strano che si prenda occasione da un fatto di questa sorta per iscagliarsi contro un uomo del quale ho l'onore d'essere amico, riconoscendone la rettitudine dei principii e l'indipendenza del carattere?

Io sostengo che non c'è uomo il quale sia più lontano dal far cedere la propria convinzione ad una considerazione di vile interesse quanto l'avvocato Botturelli. E diffatti l'onorevole Zanardelli dovrebbe sapere che in quest'occasione particolarmente la *Sentinella Bresciana*, giornale, com'egli dice, privilegiato, sostenne caldamente un candidato che non era quello del Ministero, almeno non era il candidato in favore del quale nessuna delle autorità si fosse pronunziata, mentre si diceva invece nel paese che avesse le simpatie del Ministero, se il Ministero può avere simpatie (io credo che possa averne, ma questa sarebbe un'altra questione) avesse, dico, quelle simpatie il candidato Dossi.

Vede dunque la Camera come non si possa certamente accusare la *Sentinella Bresciana*, nè il suo redattore d'aver fatto cedere la propria convinzione alla sua qualità d'uomo venduto al potere, come si suol dire troppo facilmente delle persone che hanno un qualche rapporto col Governo.

Io sono stato direttore di un giornale ufficiale, e so che non sono stato mai venduto a nessuno.

PRESIDENTE. Il deputato Zanardelli ha la parola.

ZANARDELLI. Io dirò brevissime cose, perchè mi sembra che assai più di me abbia portato la questione fuori del suo campo l'onorevole Broglio.

Io aveva fatto una questione teorica e di principii, e l'onorevole Broglio ne fece una questione di persone, ed io ricuso seguirlo su questo terreno.

Io ho parlato di fatti i quali sono constatati in rapporti ufficiali, fatti che d'altronde se non sono noti al

signor Broglio il quale non era in Brescia e non vi conosce nè uomini, nè cose, sono noti a tutti indistintamente i miei colleghi bresciani, gli onorevoli Ugoni, Maggi, Cuzzetti, Maceri che siedono in questo recinto.

Io gli sfido a dire qual impressione avessero prodotta nel mio paese i fatti di cui si tratta e il contegno del privilegiato giornale.

Io conosco i rapporti del signor Broglio con quel giornale, apprezzo i vincoli ch'egli naturalmente debbe serbare col medesimo, avendo quel giornale sostenuto con molto ardore la di lui candidatura nel collegio Lonato, ma perciò appunto a maggior ragione io dico, che non deve esser lecito di rompere in questo modo l'eguaglianza dei partiti nelle lotte elettorali.

Aggiungo poi ancora che io non ho pronunziato alcun nome, che io non ho parlato personalmente di nessuno, che fu il signor Broglio che entrò a far nomi, a citare persone, ad esprimere giudizi sui quali io non voglio intrattenere la Camera, volendo schivare questioni oziose o irritanti.

Io non feci che rilevare osservazioni contenute nel verbale delle operazioni elettorali e nei rapporti dei delegati di pubblica sicurezza per applicare i fatti designativi ad una grave questione di libertà, di sincerità del sistema costituzionale. Io poi mi sarei guardato bene dal mettere innanzi una parola mia dedotta da cose che non si trovassero consegnate negli atti di questa Camera, di cui io conosco perfettamente le consuetudini e le convenienze. (*Bravo! Bene!*)

Io lascio giudice la Camera stessa, che apprezzerà se io abbia menomamente mancato a queste convenienze parlamentari o alle convenienze sociali; nè credo quindi dovere altro aggiungere in risposta all'onorevole deputato Broglio.

BROFFERIO, relatore. Debbo anch'io rispondere qualche cosa al signor deputato Broglio.

Egli si è dichiarato amico del redattore della *Sentinella Bresciana*, quindi si accinse a parlare a favore di esso.

Io non gli sono amico, nè gli sono nemico, anzi dichiaro di non conoscerlo nè di nome, nè di persona; quindi la mia parola suonerà più imparziale della sua; non lo conosco, e, prima d'oggi, non l'ho mai inteso a nominare, e se non lo nominava il signor Broglio...

BROGLIO. (Interrompendo) Domando scusa; ha pronunziato lei il nome; lo ha letto. (*Risa*)

BROFFERIO, relatore. Come avrei letto qualunque nome, così ho letto, e senza alcun secondo fine, quello del redattore della *Sentinella Bresciana*, il quale è quello che ha voluto porre in mano un non so che di avviluppato ad un elettore che non lo volle ricevere, e disse che intendeva votare con piena libertà di coscienza. E se non si fosse fatto di questo un grandissimo caso, forse la Camera non se ne sarebbe punto occupata.

Mal si appose adunque il signor Broglio osservando che il relatore si fosse occupato in modo speciale di quel fatto. Il relatore riferì, togliendoli testualmente dal verbale, nove o dieci fatti di corruzione, fra i quali

v'era anche questo. La specialità pertanto di cui si lagna il signor Broglio non esiste menomamente.

Io ho dovuto rileggere queste informazioni in complesso perchè contenenti cose abbastanza gravi e perchè vennero trasmesse dal prefetto della provincia, e perchè furono assunte da impiegati governativi che hanno mandato di vegliare sull'ordine pubblico.

I rimproveri del signor Broglio sono adunque non meno ingiusti che inopportuni.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io passerò molto leggermente sopra il fatto attuale, inquantochè l'onorevole Zanardelli stesso ha riconosciuto come la circolare del 10 gennaio non potesse escitare nessunissima influenza sopra il modo nel quale la *Sentinella Bresciana* si è condotta in occasione di una elezione che ebbe luogo l'11 dello stesso mese.

Inoltre farò osservare che dagli atti di cui si è data lettura alla Camera, e dagli altri dei quali ha preso cognizione l'ufficio cui ebbi l'onore di trasmetterli per mezzo della Presidenza, non mi sembra risultare che la *Sentinella Bresciana* sia mescolata in queste faccende, in quanto è giornale. Si parla piuttosto di individui appartenenti all'ufficio di questo giornale, i quali si sarebbero adoperati in favore dell'elezione del signor Corinaldi.

Una voce. No! no! È stato il giornale.

PERUZZI, ministro per l'interno. Può essere che la *Sentinella Bresciana*, anche come giornale, abbia favorito l'elezione del signor Corinaldi, ma nelle informazioni che sono consegnate in quelle carte mi pare che si tratti dell'ufficio della *Sentinella Bresciana* come di un centro dal quale gl'individui che appartenevano alla direzione di questo giornale hanno promossi quegli atti che formano ora argomento di discussione. E qui parmi che, quand'anche un giornale non potesse occuparsi d'elezione, evidentemente i cittadini che ne costituiscono la direzione potrebbero sempre, nella sfera della loro azione privata od anche collettiva, fare quello che loro pare e piace come cittadini, salvo ad essere incriminati se i loro atti cadessero sotto la sanzione di qualche legge.

Quanto all'interpretazione della circolare, dirò essere stato intendimento del Ministero che i giornali privilegiati per gli annunci giudiziari si astengano quanto più è possibile dalle lotte attive di partito, appunto per far cessare uno stato di cose che si è sempre veduto essere nei Governi costituzionali argomento di gravissimo scandalo e di lotte poco favorevoli allo svolgimento delle istituzioni costituzionali, ed anche di detrimento all'influenza legittima del Governo; ma nella circolare è detto altresì chiaramente che quei giornali non debbono astenersi assolutamente dalla politica; perocchè il farli astenersi completamente dalla politica sarebbe stato lo stesso che togliere loro il mezzo più efficace per avere quella estesa pubblicità che appunto è la ragione per la quale gli annunci vengono dati ad un giornale. Ora il definire il limite preciso fra quest'astensione dalle gare e dalle lotte attive della politica militante,

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

e questa conservazione di un'azione politica indipendente da queste gare è evidentemente difficile, direi quasi impossibile; quindi il Ministero non poteva far di più che accennare quest'intendimento generale, come ha fatto in quella circolare. Nella pratica si farà il più che sarà possibile perchè questa prescrizione rimanga osservata, ma, ripeto, un limite assoluto e nettamente definito mi pare che sia difficile il trovarlo.

Ora, applicando questi principii della circolare alla materia delle elezioni, io credo che tutto quello che piglia carattere di vera propaganda, come diceva l'onorevole deputato Zanardelli, di vera gara attiva, di vera lotta attiva e politica, cadrebbe sotto la sanzione della circolare; laddove tutto quello poi che riguarda informazioni, raccomandazioni e notizie in materia di elezioni non credo che possa essere inibito, in quanto che penso che un giornale, il quale si occupi nei modi detti di sopra di politica, non possa fare a meno di occuparsi nella misura stessa anche di elezioni.

CUZZETTI. Poichè l'onorevole Zanardelli ha fatto appello alla testimonianza dei suoi colleghi della provincia bresciana, io ho domandato la parola appunto per confermare quanto egli ha detto riguardo allo scandalo destato nell'opinione pubblica dalla elezione del collegio di Leno, essendomi io trovato allora nella città di Brescia, e avendo udito nei pubblici ritrovi le disapprovazioni di persone autorevoli.

E in risposta al signor ministro dell'interno posso dire che il giornale la *Sentinella Bresciana*, a mio avviso, si è occupato di promuovere l'elezione del signor Corinaldi con decisa dichiarazione di parte, anzichè soltanto in via di polemica elettorale, ed il giornale esiste per poterne fare la verifica facilmente.

Conchiudo perciò che la Camera, deliberando non solo l'annullamento dell'elezione, ma anche la trasmissione degli atti al Ministero per una verifica di questi brogli elettorali da parte delle autorità competenti, provvederà molto opportunamente e seriamente anche alla pubblica moralità, che è stata conturbata nella provincia in modo affatto nuovo e straordinario, e la quale importa troppo che venga tutelata eziandio in oggetti politici.

PERUZZI, ministro per l'interno. Dirò una sola parola in risposta all'onorevole Cuzzetti.

Io non ho inteso di dire che la *Sentinella Bresciana*, anche come giornale, non si sia occupato dell'elezione e non lo poteva dire per la semplicissima ragione che non ho letto la *Sentinella Bresciana*.

Quel che ho detto si è che da queste carte mi pare che risulti piuttosto che si erano addebitati gl'individui appartenenti alla redazione della *Sentinella Bresciana* di essersi occupati delle manovre di cui è parola, di quello che lo fosse il giornale come giornale, giacchè quest'azione del giornale potrebbe essere redarguibile a termini della circolare, ma evidentemente non sarebbe un atto incriminabile, poichè un giornale può sempre raccomandare un candidato, e fare quelle polemiche che crede.

Di più faccio osservare che in questa circostanza il privilegio del giornale non avrebbe in nessunissimo modo potuto esercitare un'influenza sopra l'elezione del signor Corinaldi, in quanto che io posso assicurare che il Ministero non ha in nessunissimo modo manifestato una preferenza per il signor Corinaldi o per il suo competitore, che credo fosse il signor Dossi. Le informazioni che abbiamo avuto, facendoci conoscere che ambedue questi candidati appartenevano alla maggioranza, il Ministero era perfettamente indifferente che riuscisse eletto l'uno piuttosto che l'altro, e parmi, del resto, avere dato prova della mia assoluta imparzialità, e di volere la piena schiettezza nelle operazioni elettorali, quando al primo cenno di un qualche dubbio intorno alla sincerità del voto degli elettori di Leno, ho ordinato al prefetto di assumere le più precise ed accurate informazioni; ed è appunto il risultato di queste istruzioni date al prefetto che io ho avuto l'onore di comunicare alla Camera, perchè egli è in seguito di queste istruzioni che sono venuti quei rapporti che ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato La Farina.

Voci. Ai voti! ai voti!

LA FARINA. Permettano, signori, che dica qualche parola sulla quistione, che pure è gravissima, del privilegio, accordato ai giornali, delle inserzioni.

Io in questo dissento da alcuni miei amici politici, i quali credono che la circolare sottoscritta dall'onorevole Spaventa abbia aggravata la condizione di questo privilegio. Io credo che bisognava evitare lo scandalo che con questa specie di sovvenzione indiretta il Ministero creasse degli organi suoi particolari che combatterebbero a sua difesa; questo, dico, era uno scandalo che bisognava evitare; ma bisognava pure evitarne un altro, cioè che i giornali i quali indirettamente sono sanzionati dal Governo si servissero appunto di questa vita fittizia che loro danno gli annunzi per fare opposizione al Governo.

Io credo quindi che la circolare sottoscritta dall'onorevole Spaventa sciolli il male, ma non giunga ad estirparlo. Ed io presi appunto la parola per esortare il signor ministro, giacchè si trova su questa buona via, a voler andare fino al fondo. Bisogna togliere il male dalla radice; e qui non vi è altro mezzo che dare in appalto gli annunzi giudiziari. Finchè sarà nell'arbitrio del Ministero di concedere ai giornali di provincia la vita, poichè gli annunzi giudiziari per molti giornali di provincia sono la vita, è impossibile pretendere che il giornale sia sottratto ad un'influenza diretta del Ministero; e se il giornale si sottrae a questa influenza, se si serve di questa vita che gli accorda per favore speciale il Ministero per rivolgersi contro di lui, è questo un altro spettacolo così immorale che si dovrebbe far di tutto perchè cessasse.

Io quindi proporrei al ministro di vedere se non creda che sia giunto il tempo di far cessare questo doppio scandalo, accordando in appalto gli annunzi, togliendo

così al Ministero un arbitrio, col quale, se ne usa con rigore, avrà prodotto un danno, e, se l'abbandona in mano de'suoi oppositori, avrà prodotto un altro danno. L'unico mezzo, secondo me, si è di dare in appalto gli annunzi giudiziari.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. L'onorevole deputato La Farina comprenderà benissimo che il Ministero ha fatto tutto quanto poteva nello stato attuale delle cose. Come ho già detto, ha determinato un limite per conciliare appunto quei due contrari a cui accennava l'onorevole La Farina, cioè che i giornali, i quali hanno gli annunzi giudiziari, non diventino addirittura organi di polemica per conto del Ministero, perchè questi, invece di dare aiuto al Ministero stesso, gli tolgono, secondo me, autorità morale nel paese, e che dall'altro canto non presentino lo scandalo di combattere il Governo, e specialmente di combatterlo, come qualche volta potrebbe accadere, in quei punti che sono il fondamento della nostra vita politica. Ma evidentemente il ministro, nel fare questo passo che solo gli era per ora concesso di fare dacchè assunse il potere, accennò di voler andare più innanzi, ed è per ciò che immediatamente si è dato a studiare questa questione, ed io ho già nelle mie mani preparato a questo scopo uno schema di legge che sto esaminando coll'onorevole mio collega il guardasigilli.

Se non che la questione è grave assai, e non potrei in questo momento dichiarare di essere in grado di presentare subito al Parlamento questa proposta di legge, come lo avrei desiderato; giacchè il dare, come diceva l'onorevole La Farina, la privativa ad appalto, è una idea semplice, la quale certamente sorride a tutti, ed è quella che noi avremmo avuta; ma bisogna esaminare varie questioni: per esempio, se coll'asta pubblica si raggiungerebbe lo scopo che cerchiamo, potendo accadere che l'offerta più vantaggiosa la quale dovrebbe essere accettata fosse fatta da un giornale il quale non avesse quella larga pubblicità che è condizione essenziale perchè riesca efficace il privilegio degli annunzi giudiziari. Ciò dico per incidente e per dimostrare la difficoltà della questione, la quale posso assicurare la Camera è desiderio grandissimo del Ministero che venga, quanto prima si può, risolta.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Sanguinetti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pare che la Camera desideri che si venga ai voti.

Chiederò se è appoggiata la domanda di chiusura.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono:

1° Che si annulli la elezione del collegio di Leno, per violazione dell'articolo 80 della legge elettorale.

Chi intende approvare questa prima parte delle conclusioni della Commissione, sorga.

(La Camera approva.)

2° Che si ordini l'invio degli atti di questa elezione al ministro guardasigilli, acciocchè si trasmetta al procuratore del Re presso il tribunale di quel circondario, onde procedere a indagini giudiziarie sopra i denunziati brogli elettorali.

Chi intende approvare questa seconda parte delle conclusioni della Commissione, sorga.

(La Camera approva.)

DOMANDA PER INTERPELLANZA SOPRA LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ DEMOCRATICA DI PALERMO.

MICELI. Debbo dirigere una domanda al signor ministro dell'interno. Da parecchi giorni è divenuto di pubblica ragione lo scioglimento di una società di patrioti palermitani che prendeva il nome di *Società democratica di Palermo*, scioglimento operato dagli agenti del potere. Questo fatto accadde la sera del 19 gennaio nella chiesa di S. Cristoforo, ed i membri di quell'associazione protestarono contro quell'atto come violatore dello Statuto e delle leggi. Poscia nel giorno 22 si riunirono nuovamente in casa di un privato, del principe di San Vincenzo, e dichiararono pubblicamente sui giornali lo scopo per cui si raccoglievano. Quel privato domicilio fu circondato dalla forza pubblica. Un delegato di polizia ed alcuni carabinieri entrarono nella sala dell'adunanza e la sciolsero. Protestarono tutti in nome della legge che garantisce il diritto d'associazione, che dichiara inviolabile il domicilio dei cittadini, protestarono tutti e dichiararono che non avrebbero potuto tollerare giammai che per arbitrio del potere esecutivo si conculcasse uno dei più sacri diritti dallo Statuto garantito ai cittadini. Negli stessi giorni verso il 22 o 23 gennaio accadde pure lo scioglimento d'una società patriottica in Reggio di Emilia.

Questi due fatti recarono a me grandissima sorpresa e grandissimo dolore, perchè credeva di essere . . .

PRESIDENTE. Favorisca di limitarsi ad annunciare la sua interpellanza, altrimenti vengono reclami da varie parti della Camera, perchè si mantenga l'ordine del giorno.

MICELI. Io debbo esporre le mie idee.

PRESIDENTE. A termini del regolamento, non le è permesso che di annunciare la sua interpellanza; salvo di svolgerla nel giorno che all'uopo venisse fissato.

MICELI. Contro questo fatto io volevo protestare fin dal primo giorno, ma siccome esso era troppo grave, io, sebbene sapessi che la saggezza e la prudenza dei promotori dell'associazione è pari al loro patriottismo, pure volli non recusare il dubbio che negli atti o nelle parole commettessero colpe tali da offrire al Governo ragione o pretesto allo scioglimento eseguito.

Sono passati quindici, sedici o diciassette giorni dac-

chè quei fatti si compirono, e nessuna parola se n'è udita in questa Camera.

Io avea chiesto ai miei amici di Palermo il programma e gli statuti della società, avea chiesto notizia di tutte le circostanze che accompagnarono il nascere di questa associazione e quindi lo scioglimento due volte operato dalla forza pubblica.

Da tutti i fatti che ho raccolti da cittadini fra i più rispettabili di Palermo, dal programma e dallo statuto dell'associazione, or ora comunicatimi dall'onorevole collega La Porta, risulta incontestabilmente che quei benemeriti cittadini in nulla avevano offeso le leggi, nè avevano dato il menomo appiglio agli agenti del potere esecutivo perchè si venisse ad una misura che ha tanto scosso la coscienza pubblica, e in Sicilia ed in Napoli, come potrei far testimoniare all'onorevole ministro dell'interno da autorevolissimi nostri colleghi venuti da colà.

E giacchè non mi è dato fare su questo tema le considerazioni che la gravità di esso esigerebbe, mi limiterò a domandare al signor ministro dell'interno: intende egli che lo Statuto e le leggi non siano più violate, rispettandosi il diritto di associazione dai medesimi garantito ai cittadini?

Domanderò in secondo luogo: persiste egli nei principii da lui stesso enunciati e con eloquenti parole sostenuti in questa Camera, dichiarando inviolabile quel diritto e devoluta solo ai tribunali la facoltà di punire coloro che ne abusassero, oppure ha egli obliato quei principii e quelle parole, ed ha acquistato la convinzione che il potere esecutivo può sciogliere le associazioni a modo suo, sostituendo il proprio arbitrio alla santità della legge?

Domando in terzo luogo al signor ministro: crede egli di presentare un edificante spettacolo all'Italia ed all'Europa, tenendo ancora in vita l'arbitrario decreto del 20 agosto, con cui il signor Rattazzi scioglieva le associazioni emancipatrici, dopochè egli stesso ed i suoi amici politici giustamente lo combatterono?

PERUZZI, ministro dell'interno. Se l'onorevole Miceli si fosse limitato a domandarmi conto dell'accaduto alle società democratiche di Palermo e di Reggio, io gli avrei risposto che quelle società furono sciolte dai rappresentanti locali del potere esecutivo in virtù di una circolare colla quale appena assunto il portafoglio io dichiarai ritenere, che, fino a che non fosse definita legalmente da una legge la questione delle associazioni, dovesse rimanere in vigore ed essere applicato il decreto del 20 agosto 1862, e che intorno alla retta applicazione di queste disposizioni io non potrei ancora pronunciare, inquantochè pendono questi affari dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ma avendomi egli interpellato intorno alle opinioni da me manifestate in quest'aula sul proposito delle associazioni, io credo interpretare le intenzioni della Camera e servire ai bisogni del pubblico servizio, rimanendo ancora per poco sotto il peso dell'accusa che l'onorevole Miceli ha creduto dovermi apporre, e rin-

viando la mia risposta all'epoca della discussione della legge intorno alle associazioni.

Di questa legge il Ministero desidera sia fatto argomento delle deliberazioni della Camera il più presto possibile, facendo voti perchè questa materia sia definita da una disposizione legislativa, e dopo un'ampia discussione, in occasione della quale io sarò qui a rispondere a tutti gli appunti che mi si faranno, e sarò disposto a fare le più ampie dichiarazioni intorno ad una materia, nella quale ho delle idee forse erronee, ma nettamente definite.

Se poi la Camera desidera di fissare un giorno per queste interpellanze (*Voci rumorose: No! no!*), io non ho nessuna difficoltà di aderirvi e sono a sua disposizione.

MICELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Questa materia non è all'ordine del giorno. La Camera ha inteso la intenzione dell'onorevole ministro, cioè che di quest'argomento si discuta quando si parlerà della legge sulle associazioni.

Ora interrogo la Camera se invece voglia fissare un giorno per la discussione della interpellanza annunciata dal deputato Miceli.

(La Camera delibera negativamente.)

Intende quindi la Camera che la discussione di questa materia sia riservata per allora che si tratterà della legge delle associazioni?

MICELI. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Avendo risposto il signor ministro, credo d'avere il diritto di dire poche altre parole....

Voci. No! no! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. La Camera vuole che io mantenga l'ordine del giorno; non ha voluto stabilire un giorno per la discussione della interpellanza, quindi io non posso concederle la parola.

MICELI. (*Con calore*) Si tratta della violazione dello Statuto; signori... (*Rumori*)

SINEO. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Se non c'è questione. (*ilarità*)

SINEO. Ho il diritto di parlare. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ripeto che non c'è questione. Il presidente ha l'obbligo di mantenere l'ordine del giorno. O la Camera intende d'avere un presidente che regoli le discussioni, o, in caso diverso, dichiara che il presidente deve discendere dal suo posto. (*B ne! Bravo!*)

SINEO. Prego il presidente di permettermi...

Voci. Non ha la parola. (*Rumori prolungati*)

SINEO. Appunto per questo la domando. Domando di parlare a termini del regolamento. Faccio un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Lo faccia.

SINEO. Il regolamento autorizza i deputati a domandare la parola sulla posizione della questione. Tutte le volte che si pone in campo una questione e che si interroga in proposito la Camera, il deputato ha il diritto di essere ascoltato sul modo d'interrogare la Camera.

Io prego quindi il signor presidente di ritenere che

io non credo si possa fare alla Camera l'interrogazione che egli ha ricavato dalla dichiarazione del signor ministro. Il signor ministro certamente può dire: io mi riservo di esternare la mia opinione quando verrà in discussione la tal legge; ma è contrario allo spirito delle nostre istituzioni il dire: quando si discuterà la tal legge, si farà o non si farà la tal questione.

È in pieno diritto ciascun deputato di fare, in occasione delle leggi che si presentano alla discussione della Camera, tutte le questioni che egli crede necessarie. Come dunque si possono limitare adesso le questioni che si potranno fare?

PRESIDENTE. Nessuno ha mai parlato di limitare.

SINEO. La dichiarazione fatta dal signor ministro non è oggetto sul quale la Camera possa essere interrogata. La Camera fu giustamente interpellata se credeva fissare un giorno per l'interpellanza accennata dal deputato Miceli; essa ha risposto negativamente. Non è quindi il caso di fare altra domanda.

La Camera, in occasione della legge sulle associazioni, porrà in campo tutte le questioni che crederà opportune senza limitazione alcuna.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Sineo che nè il signor ministro ha proposto, nè il presidente ha riferito mai che la discussione sulla legge delle associazioni debba essere limitata alla questione sollevata dall'onorevole Miceli. Il ministro ha detto soltanto che di questa materia si riservava a parlare quando verrebbe in discussione la legge sulle associazioni.

L'incidente non ha dunque altro seguito.

Torniamo alla discussione del bilancio d'industria, agricoltura e commercio.

PROPOSTA SULL'ORDINE DEL GIORNO.

MUSOLINO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUSOLINO. Quando s'incominciò la discussione sopra i bilanci vi fu qualche deputato il quale fece osservare che, secondo l'ordine regolare, dovevasi cominciare dal bilancio delle entrate per passare quindi a quelli delle spese.

Si rispose allora che siccome la relazione sopra il bilancio delle entrate non era ancora in pronto, così si continuava provvisoriamente la discussione sopra il bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio.

Incominciata la discussione osservai con piacere dopo qualche giorno che erasi variato l'ordine del giorno, il quale portava che dopo il bilancio del Ministero dell'agricoltura e commercio si sarebbe passato alla discussione del bilancio delle entrate.

Adesso veggio con mia grandissima sorpresa che è stato invertito nuovamente l'ordine del giorno, dacchè il bilancio delle entrate invece d'essere in secondo luogo si trova al terzo.

Io credo che questo non sia regolare per molte ra-

gioni, che non ho bisogno certamente di venir enumerando particolarmente alla Camera.

Ma trovo che in questo caso oltre la regolarità del procedimento, oltre la convenienza, vi è anche una ragione d'urgenza, a preferire la discussione del bilancio delle entrate a qualunque altra.

Signori, qual è lo scopo che noi ci proponiamo in questo lavoro?

Ognuno di noi sa quale sia lo stato delle nostre finanze. Noi abbiamo un disavanzo enormemente superiore alle entrate.

Lo scopo dunque che noi ci proponiamo è quello di accrescere le nostre entrate onde vedere, se è possibile, d'equilibrare gli introiti cogli esiti e far fronte a tutti i bisogni non indifferenti che possiamo avere da un momento all'altro.

Ora, domando io, se noi c'impegniamo nella discussione del passivo, aumenteremo le entrate? Certamente no, perchè nella discussione del passivo noi non possiamo stanziare nuove imposte.

Ma, direte, noi diminuiremo il passivo stesso colle economie.

Ma queste economie non possono essere di grande importanza. Un'economia positiva, nell'esame del passivo, si potrebbe ottenere mediante la riduzione dell'organico.

Ora voi non potete ridurre l'organico finanziario, che è il più complicato e più dispendioso di tutti, senza cambiare radicalmente il sistema daziario, perchè l'attuale organismo finanziario è collegato essenzialmente con tutta quella moltiforme specie d'imposte che pesano sopra il paese. Voi non potete cambiare neppure gli organici degli altri servizi pubblici, perchè, a prescindere che anche essi sono più o meno in armonia col sistema daziario e coll'organico finanziario, è subordinato alla riforma preventiva dell'amministrazione civile, la quale, secondo me, è la base della vita, dello sviluppo, del movimento della nazione, ed a cui tutte le altre riforme organiche dovrebbero riferirsi. Imperocchè, se è vero quel che si promette da tanto tempo, e che è già nei voti dell'universale, cioè che si voglia operare un largo decentramento per concedere alle provincie una specie di autonomia nella gestione degli affari interessanti le singole località, è evidente ch'è d'uopo principiare sempre dal riordinamento dell'amministrazione civile, mentre da ciò che si concede alla provincia ed al comune si vedrà ciò che debba restare all'azione del Governo centrale.

Per le quali cose, se nella discussione dei bilanci passivi in cui ci siamo impegnati noi non possiamo nè aumentare le entrate, poichè non si tratta di stanziare nuove imposte, nè ottenere delle grandi economie perchè non possiamo mutare radicalmente l'organico, a che si riduce questo nostro lavoro? A qualche microscopica economia, la quale non sarà di tale efficacia da mutare seriamente le condizioni della nostra finanza; sicchè, se debbo francamente manifestare la mia opinione, essa è un'opera pressochè inutile.

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

Voi mi direte: ma dopo esserci occupati del passivo, noi verremo alle leggi d'imposta che aumenteranno le entrate! Ma io rispondo: badate bene che queste leggi non sono ancora che allo stato di progetti. Voi sapete meglio di me quanto tempo ci vuole a discuterle nei due rami del Parlamento; voi sapete a quante formalità è necessario adempire pria di arrivare allo stabilimento e ripartizione delle quote sopra i rispettivi contribuenti, ed ammettendo che tutto ciò procedesse colla massima alacrità, dobbiamo convincerci che ci vorrà almeno un anno prima che le stesse leggi possano andare in esecuzione. Sicchè supponendo che se ne incominciassero oggi la discussione, il loro effetto non potrebbe raccogliersi che nel 1864.

Ma se voi vi riserbate d'incominciare l'esame di tali leggi dopo l'esaurimento dei nove bilanci, ossia da qui a cinque o sei mesi, è evidente che, finita allora la Sessione, tali leggi non potrebbero essere discusse che nel 1864, per andare in esecuzione nel 1865.

Più d'una volta ho qui inteso a dire: lasciamo da banda la poesia e le questioni sentimentali di politica estera, occupiamoci d'affari, se vogliamo essere uomini pratici. Ebbene, io accetto questa dichiarazione, ed alla mia volta dico anch'io che se vogliamo essere veramente pratici, dobbiamo convenire che per ottenere da quelle leggi d'imposta che sono in progetto i dovuti risultamenti, dobbiamo incominciare a discuterle oggi, adesso, se vogliamo vederle andare in esecuzione nel 1864, mentre che se aspettiamo che vadano nel 1865, non saremo più a tempo di riparare ai mali che ci sovrastano.

Io non esito a dichiarare che ove non si provvegga oggi seriamente alle finanze, noi al principio del 1865 avremo la bancarotta. (*Rumori di dissenso*).

Non ci facciamo illusione, o signori, la nostra posizione è assai grave, e fa mestieri provvedervi senza esitazione e senza ritardo.

Perciò io credo che dopo la discussione del bilancio d'agricoltura e commercio noi dobbiamo occuparci di quello delle entrate. Mi propongo allora di rassegnare alla Camera alcune osservazioni, le quali sono, secondo me, le sole che possano salvarci dal naufragio finanziario che ci minaccia.

Le leggi in progetto accennate nella relazione premessa all'appendice del bilancio mi sembrano tanto ipotetiche che io non ho alcuna fiducia nel loro risultamento.

Propongo quindi che immediatamente dopo la discussione del bilancio d'agricoltura e commercio si ponga in discussione il bilancio delle entrate.

PRESIDENTE. Il deputato Musolino propone che immediatamente dopo la discussione del bilancio d'agricoltura e commercio si passi a discutere il bilancio delle entrate.

MINGHETTI, ministro per le finanze. La questione sollevata oggi dall'onorevole Musolino mi sembra essere stata trattata anche l'altro giorno. Allora fu detto ch'era usanza del Parlamento subalpino di votare

prima il bilancio passivo, quindi l'attivo. Furono aggiunte altre osservazioni per le quali parve opportuno di cominciare a discutere immediatamente il bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio, indi quello dei lavori pubblici, ch'erano in pronto. È anche da notare che il bilancio attivo è accompagnato da un rapporto molto specificato, e richiede un lungostudio; che l'appendice n'è stata poco fa pubblicata.

Io non contrasto menomamente che si possa intercalare la discussione dei bilanci passivi con quella del bilancio attivo, specialmente per accelerare il presente lavoro, che noi desideriamo e raccomandiamo di condurre nel più breve tempo possibile a compimento; ma in questo momento non saprei perchè si abbia ad intervenire l'ordine del giorno.

Noi non potremo in ogni modo in quest'anno portare il pareggio delle spese colle entrate, quindi l'esame delle une o delle altre non ha grande importanza, sotto il punto di vista dell'erario, che venga fatto prima o dopo.

Insisterò adunque perchè l'ordine del giorno sia mantenuto tanto più che non posso, a meno di ripetere che urge che noi arriviamo il più presto possibile al termine, e che tutte le discussioni di metodo e di priorità d'ordine in generale, non fanno altro che far perdere un tempo prezioso, il quale si potrebbe utilmente impiegare nella discussione e nella votazione del bilancio. »

MUSOLINO. Egli è precisamente per questo, signor ministro, che io insisto nella mia proposta, perchè il tempo è prezioso, e non conviene perderlo in discussioni inutili, od almeno relativamente assai meno utili; noi abbiamo bisogno oggi di stanziare le leggi che debbono aumentare le entrate e pareggiare gli introiti e gli esiti. Se lasciamo scorrere quest'anno inutilmente, noi nel 1865 non possiamo evitare la bancarotta. (*Rumori e voci: No! no!*)

PRESIDENTE. Si attenga alla questione dell'ordine del giorno.

MUSOLINO. L'anno venturo noi avremo un disavanzo di 800 milioni; io lo credo maggiore, ma il Governo lo dichiara di 800 milioni, perciò mi attengo alle cifre da lui ritenute. Per provvedere a questo disavanzo il Ministero propone vari mezzi che complessivamente importano sacrifici per un miliardo e cento milioni.

Dopo tali sacrifici ognuno crederebbe pareggiato alla fine del 1863 il nostro disavanzo; niente affatto. Malgrado tali sacrifici rimane sempre un disavanzo di oltre 130 milioni da riportarsi nel 1864.

Voi avrete un altro deficit di 400 a 500 milioni.

Quest'anno noi faremo un prestito, benissimo! Ammetto l'ipotesi più favorevole, cioè che lo facciamo al 70 per cento, cosa per altro molto problematica; potrebbe darsi che si facesse al 65 oppure al 60; ebbene, per realizzare 500 milioni voi dovrete fare un prestito per 800 milioni.

PRESIDENTE. La prego di non entrare nel merito.

MUSOLINO. Non entro nel merito, ma per mostrare

l'urgenza della cosa bisogna che accenni a questi particolari.

L'anno venturo avrete ancora un altro *deficit*, e vi troverete in una posizione pressochè simile alla presente. Quindi un altro debito. Ma, io domando, troverete voi degli usurai che vi daranno dei danari, quando vi vedranno sciupare tanto alla cieca? E, se li troverete, a quali condizioni disperate ve li daranno! Nell'uno e nell'altro caso, che non si trovi da fare prestiti, o che si facciano ad usura scandalosa, non sarà questa una bancarotta? (*Rumori — Molte voci: No! no!*)

Dichiaro pertanto che è della massima urgenza di entrare immediatamente nella discussione del bilancio attivo per vedere quali sono le misure da adottare onde metterci in grado di pareggiare il disavanzo e di far fronte ad ogni altra eventualità. Epperò mantengo la proposta.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non posso lasciar passare le parole dette dall'onorevole Musolino senza protestare fermamente contro di esse. Io ho dichiarato alla Camera che durante la discussione del bilancio vorrei a fare l'esposizione della nostra situazione finanziaria e ad additare i mezzi onde far fronte al nostro disavanzo. Per ora è strano ch'egli voglia fare l'esame o la critica di provvedimenti non annunciati.

L'Italia ha bisogno di fare grandi economie, ha bisogno di stanziare forti imposte, ha bisogno di entrare in una via severa e regolare d'amministrazione; questo deve farsi e tosto; ma l'idea sola di bancarotta dev'essere sdegnosamente respinta; questa parola non dev'essere neppure pronunziata in questo recinto. (*Bravo! Bene!*)

Io non aggiungo nulla di più. Quando saremo alla discussione generale del sistema finanziario esporrò allora le mie idee, e spero soprattutto di mostrare, e persuadere anche il signor Musolino, che l'Italia, se lo vuole, può in tempo non remoto riordinare completamente le proprie finanze. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Musolino, cioè che dopo la discussione e votazione del bilancio d'agricoltura e commercio si discuta subito il bilancio delle entrate.

(La Camera respinge la proposta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL DICANTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO PEL 1863.

PRESIDENTE. Ritorniamo al bilancio d'agricoltura e commercio.

Siamo al capitolo 46, *Riparto di beni demaniali nel Napolitano*, sul quale continua la discussione.

Ieri, per l'ora tarda, fu interrotto il discorso del deputato Melchiorre; gli do dunque facoltà di continuarlo ora.

MELCHIORRE. Dopo la raccomandazione che ho inteso dall'onorevole ministro per le finanze, il quale

esortava noi di essere brevi nella discussione dei principii, quante volte questi principii si offerissero al nostro esame intorno alle partite segnate nel bilancio, io sarò brevissimo. Per raggiungere meglio la brevità principierò tosto la dimostrazione delle tre proposte che ieri a sera misi innanzi all'attenzione ed alla sapienza della Camera.

Nel respingere la proposta dell'onorevole mio amico Lovito, e contraddire alle osservazioni state presentate intorno all'argomento dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, io sostenni che lo stanziamento della spesa segnata in bilancio per il riparto dei beni demaniali e per la continuazione della pubblicazione del *Bollettino feudale* era contrario alla legge, era inopportuno, era inutile.

Svolgerò progressivamente questi tre punti che io intendo chiarire alla sapienza degli onorevoli rappresentanti della nazione.

La questione relativa al riparto dei beni demaniali si riannoda indubitamente alla legge del 12 dicembre 1816, imperocchè nel decreto del 1° gennaio 1861, epoca nella quale furono richiamati in vita i commissari demaniali che erano spariti sin dal 1812 o dal 1813, se non erro, si mise come condizione essenziale che le attribuzioni che la legge del 1816 conferiva agli antichi intendenti delle provincie napoletane passavano ai commissari demaniali che allora erano chiamati a far quello che nel decorso di tanti anni gl'intendenti delle provincie napoletane non seppero o non vollero operare per piacere alla dinastia che allora quelle provincie reggeva. Ora io sostengo, o signori, che le attribuzioni conferite a' commissari demaniali sono un'offesa flagrante alle franchigie costituzionali allora assicurate dalla pubblicazione dello Statuto subalpino; che nell'epoca in cui quel decreto veniva emanato queste franchigie vennero conculcate e conculcati vennero ancora i decreti in forza de' quali noi fortunatamente siamo divenuti parte integrante della monarchia costituzionale della dinastia di Savoia.

In effetto dopo il plebiscito del 21 ottobre 1860, accettata la votazione per suffragio diretto universale nel Napolitano con decreto dell'8 novembre, se ben rammento, e datasi esecuzione alla legge votata dal Parlamento italiano il 3 dicembre 1860, si sancì che l'articolo 82 dello Statuto sardo rimaneva in vigore nelle provincie napoletane annesse e facenti parti integrante alla monarchia costituzionale, sino all'apertura del Parlamento nazionale, fermi rimanendo i poteri che erano stati già conceduti al luogotenente generale del Re in Napoli.

Ora, in quest'articolo 82 dello Statuto che regge i destini del regno d'Italia, che cosa è scritto? Che per urgenza gli affari pendenti sarebbero stati provveduti con sovrane disposizioni, seguendosi le norme ed i modi che erano stati osservati fino a quell'istante.

Ora io domando, essendosi promulgato questo Statuto, essendo noi Napoletani sotto l'impero delle franchigie di questo Statuto a noi accordato, poteva il luogotenente

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

generale del Re provvedere ad affari che non solo non erano urgenti, ma che in quel momento non interessavano affatto la tranquillità delle provincie napoletane? Imperocchè, ai tanti flagelli che afflissero quelle provincie in quel momento invase già e travagliate dalla leggimania, s'aggiungeva il turbamento delle condizioni speciali dei comuni, spargendovisi il seme di una guerra civile, della quale le conseguenze sono manifeste, sono apertissime, e testimoniano che in quelle provincie la legge non è rispettata, che non è sempre obbedita. Per le quali cose io credo che il decreto del 1° gennaio 1861 non poteva essere emanato, e se lo fu per far rivivere i commissari demaniali, oggi è omai tempo che non si dia più esecuzione alle disposizioni in esso fermate.

MANCINI. Domando la parola.

MELCHIORRE. Ma ciò non basta; perchè la Camera sappia quanto valore debba essere annesso a questo ragionamento, che non è certo confortato dall'autorità di un nome che si potrebbe imporre, essa deve sentire in che consistevano queste attribuzioni, per vedere quanto erano arbitrarie, di quanto spirito d'assolutismo erano improntate e quante violazioni della legge comune in queste attribuzioni si contenga. Epperò permetta la Camera che io legga quali erano queste attribuzioni che la dinastia dei Borboni conferiva agli intendenti delle provincie napoletane nella legge del 12 dicembre 1816.

« Art. 176. Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva a qualunque epoca, o l'una o l'altra rimonti. Essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun diritto o effetto.

« Art. 177. L'esame delle controversie che derivino dai due articoli precedenti è delegato agli intendenti della rispettiva provincia. Essi vi provvederanno in Consiglio d'intendenza salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente.

« Art. 186. Le operazioni della divisione de' demanii sono delegate agli intendenti. Essi vi procedono in Consiglio d'intendenza sotto la nostra approvazione che sarà provocata con rapporto motivato dal ministro dell'interno.

« Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d'intendenza ogni controversia dipendente dalla divisione dei demanii, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente. »

Come vedono, signori, da questi tre articoli noi abbiamo un magistrato eccezionale, un procedimento eccezionale, una eccezione alle leggi comuni del regno. Nelle nostre leggi civili sta scritto che il possesso pacifico, continuo, non equivoco e pubblico pel periodo d'anni trenta di un dato fondo conferisca legittimo diritto di dominio e che tutti i cittadini sieno eguali dinanzi alla legge. Infatti dopo una eccezione odiosa, dopo la promulgazione delle predette leggi civili, erasi introdotta nella legge in favore del clero, e la luogote-

nenza ebbe l'avvedimento, o signori, di togliere questa eccezione odiosa che il possesso dei beni della Chiesa, per qualsiasi tempo continuato non partoriva, nè legittimava alcun diritto di proprietà. Ciò premesso, se ai beni della Chiesa si è tolto il privilegio, non vi ha ragione perchè questo privilegio debba sussistere a favore dei comuni.

Il comune, o signori, è un ente morale, ma non deve avere diritti maggiori dei cittadini, perchè ogni privilegio è inconciliabile col sistema costituzionale rappresentativo, ed offende la eguaglianza dei diritti, fondamento delle bene ordinate ed incivilite società. Ora voi non rispetterete la giustizia ed i diritti civili, nè rispetterete una massima che non è stata contraddetta mai da tutti i popoli di questa terra.

E nel vero la dinastia dei Borboni ben vide l'opportunità di fare questa privilegiata concessione, perchè questa fu un'arma contro tutti i proprietari, con la quale diceva loro: non vi movete, poichè, se vi movete io vi impoverirò. Ma poteva tenere questo linguaggio un Governo riparatore, un Governo che doveva moralizzare un massa di nove milioni e mezzo di abitanti?

Nelle anarchiche e spinosissime controversie concernenti il passaggio dei beni demaniali de' comuni, secondo le leggi testè riordinate del 12 dicembre 1816, chi era il giudice? Era un proconsole, un bascià a tre code, un uomo che con un colpo di frusta vi toglieva la vostra proprietà, ed ora questo odioso ufficio è affidato ad un commissario demaniale, che per effetto del decreto 1° gennaio 1861 è succeduto all'intendente delle provincie napoletane di cui parlava la detta legge del 12 dicembre 1816. Ed in forza di ciò, questo redivivo commissario demaniale dovrebb'essere giureconsulto, dovrebb'esser pratico, dovrebb'esser perito, dovrebbe dare esecuzione alla sua volontà, e la parte che per effetto delle sue ordinanze fosse rimasta priva di una terra che per 30 anni avesse fecondata co' suoi sudori non avrebbe che uno sterile rimedio, il ricorso devolutivo secondo le leggi imperanti nel Napoletano all'autorità competente, a quella stessa autorità che ha nominato il prefetto, e da cui egli dipende, ossia ricorre ad un ministro responsabile, ad un ministro il quale fa giustamente tremare un prefetto, giacchè il prefetto che sta sotto l'impero della volontà del ministro deve fare quello che vuole il ministro che di lui risponde.

Tali cose cennate, come volete che la coscienza delle popolazioni rimanga tranquilla quando a fronte dello Statuto, il quale proclama l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, proclama che la giustizia emana dal Re, ed in di lui nome soltanto vuole essere amministrata, vede poi che un agente ministeriale senza osservare i procedimenti civili, senza vagliare con le solennità delle forme giuridiche i reclami, senza neppur conoscere addirittura la legislazione, può da un momento all'altro intimare con una semplice ordinanza al cittadino che da 50 anni possiede una terra: voi siete un usurpatore, uscite, io ne reintegro il comune?

Qui si fa una sottigliezza. Non è giudizio di proprietà quello che si pronunzia, è giudizio possessoriale.

Permettete, o signori, ch'io ve lo dica: anch'io appartengo alla classe degli avvocati; questa è una pericolosa sottigliezza. Il limite che separa il possessorio dal petitorio non si può definire; è questa una controversia perenne nella quale vediamo impegnati gli uomini i più eminenti della scienza. Si può reintegrare nella proprietà un individuo, come nel semplice possesso, senza che si sia già prima decisa la questione della proprietà? In qual modo potrete dire ad un uomo: uscite da questo terreno, se non decidete che il terreno non a lui, ma ad altri appartiene?

Per lo che adunque se noi guardiamo alle attribuzioni conferite ai commissari demaniali colla legge 1° gennaio 1861, quando eravamo già sotto l'impero dello Statuto, questa legge è una flagrante violazione di esso, o almeno di una delle principali franchigie da esso assicurate ai cittadini delle provincie napoletane.

Se poi guardiamo alle attribuzioni stesse in quanto alla loro indole speciale, in quanto al modo in cui devono essere esercitate, e in quanto agli effetti che avrebbero potuto portare nell'animo delle popolazioni, noi troviamo un' illegalità, troviamo un giudice eccezionale ed odioso, troviamo un procedimento arbitrario e perciò mal veduto; troviamo infine un magistrato che non è magistrato, che non ha chi lo possa contraddire; troviamo infine concesso alla parte soccombente un rimedio sterile, un rimedio privo di effetto, un rimedio che per essere portato a termine richiede tanto tempo quanto è quello in cui l'usurpato demanio comunale è stato dal ricorrente posseduto e coltivato. Aggiungo a tutto questo che è principio comune delle leggi cui tutte le civili nazioni non hanno mai contrastato che abbia la trentenne prescrizione la forza di partorire legittimi diritti di proprietà.

Io dirò poche parole per dimostrare la seconda parte del mio assunto, che sobriamente svolgerò.

Vi diceva l'onorevole ministro iera sera: l'opera dei commissari demaniali è riuscita pressochè inutile, non ha presentato nel corso di un anno che la decisione di 141 cause.

Ora credete effettivamente, o signori, che queste ordinanze importassero il valore 141 questioni decise? Ciò sarebbe per avventura uno sbaglio. Si tratta di 141 ordinanze di conciliazione; nessuno di questi sedici commissari ha pronunziato un'ordinanza di reintegro di beni demaniali usurpati e illegalmente alienati.

Per conseguenza, o signori, il fatto stesso che in un anno i sedici commissari non poterono fare che 141 ordinanze di conciliazione non dimostra abbastanza che queste attribuzioni illegali e violatrici delle franchigie costituzionali non hanno prodotto altro effetto? Ma, o signori, un effetto hanno prodotto: lasciate che io lo manifesti. Sì, hanno prodotto lo sperpero dell'erario dello Stato. Infatti nel 1860 si spese oltre lire 300,000; nel 1862, quantunque fossero stati aboliti, tuttavia nel bilancio delle finanze troviamo iscritta una somma di

circa lire 100 mila, ed ora se ne aggiunsero altre 135 mila, oltre lire 20 mila circa da spendersi per la continuazione della stampa del *Bollettino feudale*. N'è derivato pur anche un fatto morale, sì, tutto morale; ed è che l'onorevole ministro Pepoli, il quale alla nobiltà del casato unisce l'elevatezza dello spirito, modi gentilissimi, e, lasciate che aggiunga, signori, squisito sentire, ebbe la morale soddisfazione di dispensare sedici croci a quei sedici commissari demaniali quando li mandava a casa per avere acquistato, ingrandendosi il Ministero che reggeva, quest'altro importante ramo della pubblica amministrazione. Ora, signori, dopochè noi abbiamo ringraziato questi commissari demaniali, dopochè gli abbiamo decorati di sedici croci continueremo in questa via? La logica del Ministero vi conduce in questa via stessa, imperocchè si è detto: noi faremo altra volta questo stesso tentativo, ripeteremo lo sperimento, e se il nuovo esame non produrrà effetto, licenzieremo gli attuali prefetti. Ma gli attuali prefetti, o signori, sono già decorati, e chi decoreremo allora? Non ci resta che a decorare quegli umili scrivani delle segreterie delle prefetture pei quali si debbono spendere le 135,000 lire.

Signori, la sapienza della Camera m'insegna che le cose, per quanto pregevoli siano, per quanto grandissimo sia il loro valore, usandosi troppo spesso, divengono vili e manesche.

Ora io dico che se non fossi tanto oscuro e tanto piccolo in mezzo a voi, mi farei ardito di dare un consiglio agli onorevoli uomini che oggi reggono i destini del paese.

Ricordatevi, direi loro, il detto del poeta latino: *ne quid nimis*; e parafrasando questa bella espressione ripeterei loro: fermatevi una volta, fermatevi!

Ma non solo questi commissari demaniali sono stati contrariamente alla legge nominati, non solo le attribuzioni sono state loro illegalmente conferite, non solo per essi si è violato lo Statuto, ma quel che più monta l'opera loro non ha prodotto alcun utile risultato. Dunque mi si obietterà: voi, che cosa proponete? Per i beni demaniali non si deve adunque più spendere alcuna somma?

Io riduco la mia proposta in due termini. Nel primo sostengo che tutte le questioni relative alle occupazioni ed alle alienazioni debbano essere decise esclusivamente dal potere giudiziario colle forme stabilite dalle leggi del procedimento civile, che tutte le questioni che sono relative alla divisione dei demani non quotizzati, nè dissodati, ed agli effetti di queste divisioni già compiute, siano, essendo tali operazioni meccaniche più che giuridiche, affidate esclusivamente ai prefetti ed a tutti gli altri agenti dipendenti da essi.

Le questioni che potessero insorgere intorno agli effetti delle divisioni già compiute ritornino pure al potere giudiziario.

Ecco come noi toglieremo queste violazioni ed impediremo che il denaro del tesoro continui a produrre effetti contrari a quelli che noi vorremmo che producesse.

E che cosa altro si otterrebbe? Si otterrebbe che i coltivatori e possessori che debbono lasciare le terre che hanno coltivate ed occupate in comune dei demani comunali direbbero: è ciò l'effetto di una sentenza, di una decisione; ma di una decisione pronunziata dall'autorità legittima, con tutte le solennità, con tutte le garanzie dei pubblici dibattimenti che sono osservate tuttora in affari più gravi, quali sono le cause criminali.

Ma mi si potrà obiettare (e dopo aver rassegnata questa obiezione cesserò dal tediare la Camera): la magistratura napoletana potrà sostenere questo compito gravissimo? È in tale stato oggi che possa reggere non solo alle fatiche che sostiene, ma anche a quelle che le si vogliono aggiungere? Quali sono le controversie dei beni demaniali tuttora pendenti ed indecise?

Signori, non taccio che un dubbio nell'animo dei Napoletani si è insinuato, dubbio che però non lascia diffidare che la magistratura napoletana risponder possa agli alti destini a cui ci hanno chiamati i maravigliosi rivolgimenti di cui siamo stati testimoni fortunati. Sì, in mezzo alla magistratura napoletana io veggio uomini onorevoli, veggio ingegni eminenti; ma permetta la Camera che io lo dica: sono le eccezioni e non la regola.

Quindi io invito il ministro guardasigilli di fare che le eccezioni diventino regole e le regole passino ad essere eccezioni. Certamente questa sarà opera difficile, penosa, ingrata; ma, signori, quando si siede su quel banco, quando si è dinanzi a 22 milioni d'Italiani, bisogna aver coraggio di fare quest'opera, quantunque riescir possa immensamente penosa, immensamente ingrata; quindi riformi l'onorevole ministro, se di riforme ha bisogno la magistratura napoletana. Essa saprà compire quest'opera che da 60 anni non si è saputo fornire dagli intendenti, nè dai commissari demaniali, nè da quelli che sono ad essi succeduti.

Quindi io conchiudo: la spesa stanziata nel bilancio pel riparto dei beni demaniali e per la continuazione della pubblicazione del *Bollettino feudale* debbe essere depennata perchè è contro lo Statuto, contro i più sani principii della ragione civile; non si può continuare questa spesa, perchè la esperienza ci ha dimostrato essere riuscita inutile quella finora erogata a quest'oggetto; non è opportuna, perchè non ci possiamo assolutamente arrendere ad una ordinanza quando vediamo che questa non parte dalla legittima autorità che amministra la giustizia, quando veggiamo che non si sono osservate tutte le forme e le solennità prescritte dalla legge nei procedimenti civili.

E poichè le questioni in esame non debbono rimanere indecise, così sotto questo rapporto io invito la solerzia, l'operosità, la fede indubitata che ha l'onorevole ministro di agricoltura e commercio nel miglioramento dei nostri destini, perchè egli voglia e tosto presentare uno schema di legge nel quale siano definite e precisate nettamente tutte quante le questioni che possono essere riferibili all'occupazione, all'alienazione illegittima dei demani comunali ed alle questioni derivanti dalle loro divisioni, e siavi inoltre designata la magistratura or-

dinaria per definirle una volta per sempre. Oltracciò lo invito di ordinare ai prefetti che le divisioni dei demani non controversi siano eseguite celeremente sanz'altro indugio e sanz'altri intoppi. Gl'incagli vi saranno sempre finchè rimarrà fermo il sancito nel decreto del 1° gennaio 1861, che in certo modo turba la tranquillità dell'animo. Ripeto: in quel decreto, e dico ciò coscienza-samente, io trovo una flagrante violazione dello Statuto costituzionale che modera fortunatamente i nostri destini, le sorti nostre. Per tal modo ci libereremo ancora dal timore in cui ci ha messo il signor ministro di agricoltura e commercio, di voler continuare questo inutile sperimento fatto a spese del tesoro. Aggiungo che, poichè questo sperimento è ben facile che riesca vuoto di effetto siccome gli altri innanzi tentati, egli è saviezza tentare la via che io ho prospettato al senno della Camera. Se l'esperienza spesso fiate alcuna cosa insegna, se dall'esperienza alcuna cosa s'impara, ci sarà lecito, credo, dire al ministro: fate sin d'ora quello che dovrete fare quando l'esperimento ideato sarà riescito inutile.

Così facendo, non solo avrete ristabilito l'impero della legge, avrete rispettato i diritti che sono sacri in tutti i cittadini e negli enti morali, e legittimamente riconosciuti, ma avrete evitato una spesa inutile, inutile pel passato, inutile per l'avvenire, volendosi continuare a battere la stessa via che per lo passato indarno e senza alcun profitto fu battuta. Nel frattempo le questioni saranno decise dal potere giudiziario e il potere giudiziario fortificato, come accennava poc'anzi al signor guardasigilli, non indietreggerà innanzi all'ampiezza di questo arduo lavoro ed alle insuperate difficoltà che presenta, procederà risoluto e con mano ferma. Il potere giudiziario ha ferma speranza nella divisata impresa, e la compirà.

Quindi conchiudendo, signori, insisto perchè la spesa stanziata in questo capitolo e nel seguente sia tolta dal bilancio, e torno a pregare ed istantemente il ministro perchè proponga una legge nel senso da me innanzi prospettato.

FARINI, presidente del Consiglio. Non posso lasciar passare l'accusa che ha fatto alla luogotenenza napoletana il signor deputato Melchiorre, di violazione dello Statuto (*Con forza*), non posso accettare le sue lezioni sopra la riverenza allo Statuto...

MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

FARINI, presidente del Consiglio... mentre la mia responsabilità era solo verso il Re e verso il Parlamento; e quando il Re ed il Parlamento nulla han trovato a dire sopra quell'atto, mantengo che esso è perfettamente legale (*Bene!*); e lascerò al ministro di grazia e giustizia ed all'onorevole deputato Mancini il difendere la risoluzione contro la quale è stato ora discusso, non spettando a me, che non sono uomo di legge, lo argomentare su quella materia.

MELCHIORRE. Io ho l'onore di ripetere al sommo ed egregio uomo di Stato che chiamasi Farini che io non ho la stolta pretensione di dar lezioni, ma che come de-

putato sono nel diritto di manifestare liberamente e senza preoccupazione la mia opinione...

FARINI, *presidente del Consiglio*. Ma io respingo le sue accuse.

MELCHIORRE... che di questo diritto io usava senza riferirmi a persone, che rispetto le persone, rispetto pure la nobiltà del carattere del presidente del Consiglio, rispetto pure le sue grandi cognizioni, e rifermo che quando io analizzava gli atti della luogotenenza io non intendeva offendere le persone, intendeva solo di far uso di quel diritto che la magnanimità del Re e la nazione ha voluto che fossero salvi col plebiscito e colla legge 3 dicembre, votata dal Parlamento italiano e colla decreto successivo del 17 dicembre 1860 nel quale fu detto che noi entravamo da quell'istante a formar parte della monarchia costituzionale collo Statuto del febbraio 1848.

Aggiungo infine, in risposta alle altre parole dell'onorevole Farini, che non era nelle mie intenzioni di offendere persona e tanto meno lui, e che non ho voluto parlare che degli atti e del loro valore costituzionale.

MANCINI. L'argomento chiamato in discussione per modo incidentale dall'onorevole Melchiorre potrebbe assumere larghissime proporzioni; io cercherò di restringerlo nei più angusti confini, esprimendo con brevi ragionamenti la mia opinione sopra i punti di controversia che egli ha sollevati.

Non perdiamo di vista, o signori, che dobbiamo soltanto decidere se un articolo del bilancio debba essere mantenuto, ridotto o cancellato. Riconosco tuttavia che a tale proposito è necessario di assicurarci se la spesa che andremo ad autorizzare non corra il pericolo di andar perduta, e se le importanti operazioni, che si stanno attualmente continuando e debbonsi compiere nelle provincie napoletane, siano di certa validità, d'incontestabile legalità, dappoichè se per avventura ci venisse dimostrato che quelle operazioni si stanno conducendo da funzionari mancanti di giurisdizione, o per lo meno la cui giurisdizione è assai dubbiosa, sarebbe prudente consiglio di accorrere in tempo con provvedimenti atti a rimuovere l'incertezza, e non esporre il paese a sopportare una spesa tanto considerevole, benchè possa rendersi affatto inutile. In tal caso, sia con deliberazione del Parlamento sulla elevata questione incidentale, sia con la presentazione di uno speciale progetto di legge, sarebbe manifesta la convenienza di far cessare prontamente il dubbio, anzichè spendere 135,000 lire in quest'anno aggiungendole a quelle che si sono già spese, senza essere sicuri della legalità dell'operazione.

Signori, la divisione dei demani ex-feudali, ecclesiastici, comunali e promiscui nel Napoletano ha un'immensa importanza non solo giuridica, ma altresì economica e politica.

Ha importanza giuridica, perchè si tratta di dare a ciascheduno il suo, e perchè esiste in quelle provincie una serie di giudicati della Commissione feudale, i quali hanno determinato qual parte di codesti demani

spetta ai comuni, e perciò ai singoli cittadini tra i quali debbono ripartirsi secondo la legge ivi in vigore, e qual parte ne appartenga agli ex-feudatari ed alle chiese; è questione adunque di attribuire a ciascuno il suo, e di eseguire quei giudicati che in massima ebbero già definito l'aliquota dell'estensione di ciascun demanio che spetti all'uno ed all'altro degli interessati che ne hanno la promiscuità.

Non può esserne sconosciuta l'importanza economica, dappoichè da quest'operazione deriva il benefico effetto di accrescere prodigiosamente il numero dei proprietari, e d'iniziare all'acquisto della proprietà fondiaria una quantità di piccoli e modesti coltivatori; cosicchè non vi è operazione in tutto il Napolitano più simpatica di questa alle popolazioni, e che ecciti più vivamente il loro interesse: e dopo che un giudicato ha dichiarato che una metà per esempio di un certo demanio appartiene a quella popolazione che lo ha di continuo sotto i suoi occhi, il vedere che passano non solo i lustri, ma i cinquant'anni senza che il giudicato venga eseguito, è argomento di debolezza, o di parzialità del Governo in favore di certe classi privilegiate, e non è l'ultimo incitamento a tumulti e disordini nei momenti di politiche commozioni.

Da ciò scaturisce altresì l'importanza politica.

Diffatti nel 1848 quelle popolazioni che per ricuperare il demanio loro spettante e loro attribuito da solenne giudicato avevano invano piatato davanti gl'intendenti provinciali fin dal 1816, cioè per ben 52 anni, vedendo che l'influenza, il favore, la prepotenza erano riuscite ad impedire l'esecuzione de' giudicati ed il rispetto del diritto, trascorsero ad eccessi deplorabili a lamentarsi, ma che sono conseguenza e frutto naturali dell'ingiustizia, pensarono a farsi giustizia colle proprie mani; da ciò si originarono funeste scene d'invasione di questi demani, di distruzioni violente di boschi, e talvolta ancora di uccisioni e saccheggi; ciò che diede luogo poi ad un'immensità di processi che ebbero il colore di processi politici per preteso spirito di comunismo o socialismo e le prigioni ed i bagni del Napolitano furono, tra le altre cagioni, popolati da misere e numerose vittime di queste accuse.

Così, o signori, si giungeva al 1860. Il Governo della luogotenenza in quelle provincie, se aveva una questione veramente urgente a risolvere, era questa.

L'onorevole Melchiorre ammette che la luogotenenza potesse, in virtù dei suoi poteri straordinari, emettere quei provvedimenti che avessero un carattere di urgenza, ed ha pur voluto riconoscere che tale sarebbe stato ogni provvedimento necessario alla conservazione della pubblica quiete.

Ora io faccio appello alla sua lealtà ed alla testimonianza di quanti qui sono deputati di quelle provincie perchè vogliano dichiarare se nel corso del 1860 non erano di già ricominciate quelle scene vandaliche, se non si temeva di vedere propagare rapidamente l'incendio che minacciava poi gradatamente di generare la mancanza di rispetto anche della proprietà indivi-

duale la più legittima, e se l'opinione comune colà consigliasse altro mezzo per impedire la trista riproduzione di gravissimi inconvenienti, dai quali l'ordine pubblico poteva rimaner turbato fuori di quello di fare in maniera che si sostituisse l'opera della legalità, della giustizia e della ponderata, ma operosa esecuzione di questi antichi giudicati, all'opera della violenza, della spogliazione e della forza.

Questa, o signori, è la genesi del decreto della luogotenenza napoletana del 1° gennaio 1861.

Non vi farò il torto di consacrare ora molte parole sulla questione d'incostituzionalità di questo decreto. Prima di tutto la crederei già decisa dalle parole stesse dell'onorevole preopinante, il quale acconsente che la luogotenenza del Re nelle provincie medesime aveva autorità sufficiente per tutti quei provvedimenti legislativi che avessero il requisito della urgenza. Ma oltre a ciò io mancherei di riverenza alla Camera se dopo che ella stessa ha mantenuto e riconosciuto da parte di dittatori e commissari del Re atti di ben maggiore importanza, come mutamenti di alcuni Codici nel Napolitano, soppressione di conventi, una legge elettorale con qualche modificazione, una legge comunale e provinciale anch'essa con qualche modificazione da quella esistente nelle provincie dell'Italia superiore, atti legislativi di ben maggior rilievo che non sia il decreto del 1° gennaio 1861, io mi determinassi a tediare l'Assemblea esponendo quelle ragioni che altre volte furono adottate per dimostrare che la luogotenenza aveva i poteri per promulgare tutti questi atti, e che il paese, se si fosse trovato governato da chi non avesse avuto che puramente e semplicemente la facoltà di potere esecutivo ed amministrativo, avrebbe veduto mancare ai suoi più urgenti bisogni i più necessari e vitali provvedimenti.

Piuttosto esaminerò la questione sotto l'altro aspetto dal quale è pur piaciuto all'onorevole Melchiorre di considerarla.

Egli diceva: badate che per l'indole stessa delle attribuzioni conferite ai commissari ripartitori la loro autorità è eccezionale e tale che non potrebbe coesistere collo Statuto. Ma io lo prego di riflettere che l'autorità dei commissari ripartitori è identica a quella che fu data agli intendenti per la divisione de' demanii con l'altra legge napoletana sull'amministrazione comunale e provinciale del 12 dicembre 1816. Essa si compendia in questa duplice attribuzione: eseguire i giudicati della Commissione feudale, riconoscendo conseguentemente a quali terreni essi siano applicabili ed attuandone la reintegra e la ripartizione, ed inoltre, quando fosse possibile conciliare le parti, risparmiando loro dispendiosissime e pericolosissime contese, nelle quali da un lato sarebbe o l'ex-barone o la Chiesa, dall'altro tutta una popolazione interessata a pretendere la sua parte nei demanii ed irritata della troppo lungamente negata giustizia.

È indifferente adunque per la risoluzione della que-

stione che si tratti dell'autorità di commissari ripartitori o d'intendenti, oggi prefetti.

Ricerchiamo soltanto se siano incompatibili collo Statuto le funzioni attribuite da leggi speciali agli intendenti od ai funzionari speciali incaricati del servizio, soprattutto in affari d'indole indubitabilmente amministrativa; se consultiamo qualunque legge comunale e provinciale, vedremo che il prefetto, oltre d'essere autorità amministrativa, è anche, mi si passi la parola, autorità giudiziaria per certe attribuzioni contenziose che gli sono conferite.

Rammentiamo che la legge elettorale dà al prefetto la facoltà d'esser giudice in primo grado nelle questioni politicamente vitali ed essenziali dell'elettorato amministrativo e politico, salvo il ricorso alla Corte di appello.

Ciò osservo unicamente per provare non esser sostenibile in tesi generale l'incompatibilità delle attribuzioni di giudicare in certe materie che richieggono speciali cognizioni amministrative, sia ne' prefetti, sia nei funzionari che in quella specialità di attribuzioni ne facciano le veci.

L'onorevole Melchiorre adduceva un altro argomento per combattere quest'istituzione come eccezionale, da che si fossero ritenuti imprescrittibili i demanii comunali, ed a tal uopo citava un articolo della legge amministrativa del Napoletano del 1816, in cui è scritto che l'occupazione e l'usurpazione (si badi) non dei beni comunali in genere, ma di quella parte dei beni dei comuni che ha la qualità di demanio comunale, qualunque sia il tempo che sopra vi passi, non può divenir legittima, ed in conseguenza non può venir difesa e protetta colla prescrizione, che a taluni giureconsulti parve la patrona dell'uman genere, ad altri un empio presidio.

Ma l'onorevole Melchiorre, così perito nelle cose di diritto, conosce appieno che tale disposizione non è nuova, nè eccezionale, ma potrebbesi qualificare di diritto comune, perchè in tutte le legislazioni, quelle cose che non sono in commercio e non possono esservi, non possono essere alienate, nè colpite dalla prescrizione, dappoichè la prescrizione non è che una specie di abbandono del diritto e di tacito consentimento, e quello che non può fare il consenso espresso, tanto meno il potrebbe il consenso tacito. Così avverrebbe della occupazione ed usurpazione d'una strada pubblica, e così, e non altrimenti, o signori, di quella parte dei beni comunali, che non sono già *patrimoniali* del comune, ma che hanno la destinazione di servire alla vita ed ai bisogni quotidiani e necessari della popolazione di quei terreni su cui gli abitanti del comune esercitano l'uso civico di legnare, di raccogliere ghiande, di provvedere, ripeto ancora una volta, alla necessità prima di ogni umano consorzio.

Adunque, o signori, lungi dall'essere una eccezione, una ingiustizia, una deviazione dal diritto comune questa che l'onorevole Melchiorre lamentava, io non concepisco (a qualunque specie di funzionari il Parlamento volesse mai attribuire la giurisdizione in queste mate-

rie) che potesse attribuirsi effetto di giuridica legittimità per beneficio del tempo all'occupazione dei demanii comunali che non sono in commercio: non potrei concepire che i figli della prepotenza e della forza i quali nel tempo della feudalità, conculcando i diritti delle povere popolazioni, le hanno spogliate ed impedito ad esse di esercitare i diritti loro naturali e primitivi, debbano perseverare nei loro colpevoli abusi unicamente perchè hanno potuto trovar favore per lunghissimo volger d'anni da un Governo parziale e poco amante della giustizia. Dal tempo trascorso senza che i giudicati della Commissione feudale siano stati eseguiti non si può trarre argomento per permettere agli usurpatori di deridere i veri proprietari che sono le popolazioni, e di far loro tenere questo inverosimile linguaggio: « il tempo della prescrizione è trascorso, oramai non dobbiamo più restituire quello che a noi non appartiene e non appartenne giammai. » Essi debbono non solamente restituire i beni, ma ben anche i frutti indebitamente percepiti. E la giurisprudenza napoletana è stata sempre costante nel pronunziarsi in tal senso: e tra i membri della Commissione feudale ed i commissari ripartitori del primo periodo dal 1808 al 1812 incontransi i nomi illustri di Dragonetti, Winspeare, Raffaelli, Cuoco, Giampaolo, De Thomas, Giuseppe Poerio, splendore della curia e della magistratura napoletana, i quali inaugurarono quella giurisprudenza ed esercitarono quelle funzioni con grande splendore e con una imparzialità e fermezza, quale è da desiderare che trovi ancora a' nostri giorni degli imitatori.

Ha continuato l'onorevole Melchiorre a dire che le pronunzieri di questi commissari e degli intendenti hanno luogo senza formale procedura, e contro di esse non è dato che uno sterile ricorso puramente devolutivo.

Ma innanzi tutto la procedura generale del contenzioso amministrativo è applicata anche ai giudizi davanti agli intendenti od ai commissari ripartitori. Sapete quale ne è unicamente il maggior vantaggio? Che invece di far giudicare da un tribunale che dalla sua sala d'udienza, dopo d'aver delegato solamente alcuni periti ad accedere sopra luogo lungi dalla vigilanza della giustizia delegante, onde sorgono poi quistioni sulla bontà ed esattezza delle sue operazioni, e d'ordinario se ne prende pretesto per ottenerne la rinnovazione, e vi sono dei demanii, o signori, nel Napoletano, dove sino a cinque volte quest'operazione della perizia e della divisione, costantemente annullata, ha dovuto reiterarsi, si ha nel commissario ripartitore un giudice, di ordinario elevato magistrato, e degno di fiducia per la sua pratica e dottrina, il quale accede egli stesso sul luogo, vi si fa accompagnare da periti, vi chiama le parti, le ascolta, e mercè le osservazioni oculari si trova messo nella condizione più favorevole ed opportuna per distinguere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, e per dare finalmente esecuzione alla legge ed al giudicato.

Ma tutto questo si fa con forme eccezionali ed irre-

golari, dice il signor Melchiorre. Se si parla dell'ordine del procedimento nel contenzioso amministrativo, e del ricorso non sospensivo, ma solamente devolutivo, l'onorevole Melchiorre sa meglio di me che questa non è già una eccezione, ma è la regola generale in tutte le materie del contenzioso amministrativo nelle provincie napoletane ed altrove. Quando si è pronunziato in primo grado di giurisdizione, il ricorso suol essere ordinariamente devolutivo nelle materie amministrative, avuto riguardo alla speditezza e celerità che quegli affari richiedono.

Ad ogni modo sta in fatto che allorché le pronunzieri degli intendenti o dei commissari siano veramente tali da dar luogo a dubbio della loro dichiarazione, siccome costano molta spesa, gli stessi commissari e prefetti sogliono astenersi dal procedere oltre negli atti di esecuzione delle proprie ordinanze, fino a che la Corte dei conti, e poi al disopra di essa il Consiglio di Stato, od ivi il supremo Consiglio amministrativo, abbiano riesaminate le pronunzieri dei prefetti o commissari ripartitori. Ora, se questi riesami li credete garanzie bastevoli in tutte le materie del contenzioso amministrativo delle provincie napoletane, perchè vorranno riputarsi insufficienti soltanto in questa qualità di affari, per la cui decisione le popolazioni hanno già troppo lungamente aspettato, gli usurpatori troppo prolungato il loro abusivo godimento, ed in cui se dovessi pronunziarmi tra le une e gli altri non potrebbe esser dubbia la simpatia e la scelta di ogni anima delicata ed onesta?

Lasciamo dunque da parte le figure rettoriche, con cui si è voluto rappresentare il commissario ripartitore ed il prefetto sotto l'odioso aspetto di un proconsole o di un pascià; egli è giudice unico, investito di attribuzioni speciali, ma la sua sentenza non è inappellabile, è suscettiva di reclamo, ed è riesaminata prima dalla Corte dei conti e poi dal Consiglio amministrativo. Che si vuole di più? L'indicazione di queste particolarità ci presenta un procedimento, se si vuole, speciale ed amministrativo, suscettivo di riuscire rapido e spedito, benchè praticamente non sia riuscito spedito quanto avrebbe dovuto essere; ma non rassomiglia certamente alla consacrazione dell'arbitrio assoluto ed irreparabile del pascià e del proconsole.

Finalmente io non posso lasciar passare sotto silenzio una espressione dell'onorevole Melchiorre, che, cioè, sia vero che i commissari ripartitori e gli intendenti pronunziano secondo lo stato di possesso stabilito dai giudicati della Commissione feudale, e nei rapporti di proporzione in cui sono i diritti rispettivi, ma che la distinzione tra il possessorio ed il petitorio non è che una sottigliezza forense.

Signori, quando potesse accogliersi un simile ragionamento, credo che rigetteremmo non già una curiale sottigliezza, ma uno dei fondamentali istituti dell'ordine giuridico; credo che rovescieremmo l'edificio intero della legislazione civile, e priveremmo veramente i proprietari ed i possessori del più efficace mezzo di

protezione, dappoichè è dal concetto di questo giusto presidio e protezione che è scaturita, mercè i suggerimenti prima della ragione, poi della legge, questa distinzione, la distinzione cioè della tutela e della garanzia, che di per sè merita al cospetto dell'autorità giudiziaria la conservazione o la restituzione di uno stato di possesso, buono o cattivo, legittimo o illegittimo, che possa più tardi riconoscersi prima ancora di sentenziarsi sul merito del diritto medesimo di proprietà.

Io dunque non mi fermo a confutare la contraria opinione del preopinante, e solo ho creduto doverla segnalare all'attenzione della Camera per dimostrare a quali argomenti si è costretti di ricorrere per mettere in discredito le operazioni della divisione dei demanii nelle provincie napoletane.

Che cosa adunque ci rimane unicamente ad esaminare e decidere? Rimane a decidere se sia più conveniente che queste questioni siano con novella legge confidate al potere giudiziario comune, o che continuino ad essere decise nella forma sempre fino ad ora usata, e se dai commissari ripartitori o dai prefetti.

Dal mio canto io penso, che se esiste una linea di separazione fra il contenzioso amministrativo e la comune autorità giudiziaria, e fino a quando non sia dal Parlamento votata una legge, la quale abolisca il contenzioso amministrativo, alla quale abolizione dichiaro che certamente non sarà per mancare il mio voto, non saprei comprendere come un'operazione d'indole amministrativa, cioè la materiale divisione di demanii comunali, cioè di quei beni comunali che sono destinati agli usi delle popolazioni, potesse essere sottratta ai suoi giudici naturali.

Si, naturali giudici di questa materia non possono essere che i giudici del contenzioso amministrativo; non importa se ordinari o speciali, questa è un'altra questione, ma non possiamo, senza disconoscere l'esistenza di questi diversi ordini di autorità giudiziarie, una materia propria delle une trasferire alle altre.

Certamente lo Statuto non permette che alcuno sia distratto dai giudici naturali. Ma finchè esisteranno leggi sul contenzioso amministrativo che istituiscono categorie di magistrati del contenzioso amministrativo con le rispettive competenze, convien dire che le controversie in questione sottoposte alla cognizione dei commissari o de'prefetti sono giudicate da giudici naturali, perchè tali credo aver dimostrato che sono i giudici del contenzioso amministrativo nelle materie di loro competenza.

Ma lasciata a parte la questione della legalità e costituzionalità della giurisdizione dei commissari ripartitori, si è voluto ben anche accusarli di poco zelo e operosità nell'adempimento del grave mandato ad essi confidato. Ma nell'affermare che nel 1861 l'esperienza abbia provato che i commissari avevano fatto ben poco non credo sia apprezzato con piena esattezza il servizio da essi prestato.

Si è detto dall'onorevole Melchiorre: osservate che in un anno non si sono disbrigati che 141 affari. Poi

ha soggiunto: osservate ancora che sono tutte conciliazioni e non vere decisioni o pronunzieri di reintegra.

Comincio dal rispondere che non è esatto che i commissari ripartitori abbiano esercitato il loro ufficio per l'intero anno 1861. È vero che il decreto del luogotenente Farini del 1° gennaio 1861 li richiamò in vita; ma sino a che si prepararono le istruzioni, alle quali dovessero conformarsi; fino a che non furono nominati coloro che definitivamente accettarono l'incarico; fino a che non furono superate difficoltà di ogni sorta ed anche di natura politica per la condizione in cui si trovava il paese, si consumò inutilmente tutto intero il primo semestre dell'anno 1861; e questi commissari non mossero alle loro destinazioni e non ebbero le loro istruzioni che nel mese di luglio, come non ha mancato di riconoscerlo la stessa Commissione del bilancio nella sua relazione.

Dunque, signori, non è esatto il confronto che volle istituirsi tra l'operato degl'intendenti nel 1862 e quello dei commissari ripartitori nel 1861. Con le cifre dal ministro additate è dimostrato che in soli sei mesi, non già in un anno, questi commissari spedivano 141 affari; e non vuoi obbiare che hanno dovuto intraprendere lunghi viaggi dalla capitale fino alle Calabrie, agli Abruzzi e ad altre lontane provincie nelle quali erano destinati, ed ivi dedicarsi alle cure preparatorie di questo genere di affari, i quali si sa come sempre nel loro inizio sogliono essere ritardati, mentre più speditamente al certo procedono quando si trovano già in corso. Eppure i prefetti che li hanno continuati nel 1862 sono ben lontani dall'aver condotto a termine nel periodo di due semestri 282 affari, che sarebbero la proporzione doppia di 141 compiuti dai commissari ripartitori.

Quanto poi alle numerose conciliazioni, io non so se anche quest'allegazione dell'onorevole Melchiorre sia esatta, e spero che il ministro d'agricoltura e commercio sia in grado di dare in proposito alla Camera qualche schiarimento; ma se vero fosse quanto il nostro collega Melchiorre suppone, cioè che tutti i provvedimenti de' commissari ripartitori fossero ordinanze di conciliazione, io ne trarrei argomento per concludere non esservi istituzione più efficace e commendevole di quella dei commissari ripartitori, perciocchè in questioni irritantissime, nelle quali vi ha il timore di veder prorompere ad aperta violenza le parti litiganti, riescire a comporre amichevolmente, ed a far loro accettare e gradire una volontaria e consensuale divisione, per effetto della quale gli antichi usurpatori riconoscono di aver torto, e consentono ad abbandonare se non tutto, almeno una parte dell'usurpato, io credo che costituisca ed il maggiore trionfo della giustizia, ed il più manifesto titolo di lode per questi funzionari.

Oggi intanto, che cosa si fa? Sono i commissari ripartitori istituiti col decreto Farini del 1861 che continuano le operazioni? Signori, sorse un dubbio, un dubbio che aveva il suo fondamento nel decreto stesso del 1861.

Era scritto nell'articolo 1° di questo decreto: « Tutte le attribuzioni che in materia di terre demaniali erano state accordate ai già intendenti delle provincie napoletane dagli articoli 176, 177 e 186 della legge 12 dicembre 1816 (che era la legge dell'amministrazione comunale e provinciale dopo la restaurazione) sono trasferite *d'ora innanzi* a speciali commissari, ciascuno dei quali sarà delegato a compierle da sé solo in una o più provincie. »

Badi la Camera che qui non si dice, *per un certo tempo* esser sospesa l'esecuzione degli articoli 176, 177 e 186 della legge del 1816 circa le attribuzioni degli intendenti in materia di divisioni demaniali, ma le attribuzioni medesime venivano in speciali commissari *trasferite d'ora innanzi*, in modo indefinito, assolutamente senza limite di sorta, e senza possibilità di risorgimento della cessata giurisdizione degli intendenti.

Alla stessa conseguenza conduceva l'articolo 8 di questo stesso decreto, in forza del quale « tutte le leggi, decreti, regolamenti e disposizioni anteriori emanate sulla materia » si considerano abrogate dal presente decreto in quanto siano ad esso contrarie.

Se non che il dubbio sorgeva dall'articolo 7, il quale rivelando la nobile impazienza che il Governo aveva di sollecitare e condurre una volta al desiderato compimento queste operazioni, così prescriveva: « Le dette operazioni demaniali dovranno aver termine improrogabilmente per tutto il corso dell'andante anno 1861. »

Questa, signori, era un'ingiunzione diretta ai commissari: ammetterò pure un'altro effetto che poteva derivarne, cioè che la nomina degli individui scelti allo incarico di commissari potesse spirare col 31 dicembre 1861.

Ma con ciò doveva forse cessare necessariamente l'istituzione stessa dei commissari? Dovevasi restituire agli *intendenti* quell'attribuzione e giurisdizione ch'era stata loro tolta definitivamente, per le gravi ragioni dell'infelice esperimento fatto della loro impotenza e della loro poca idoneità a quel compito, ragioni esposte nella relazione al luogotenente premessa al suo decreto del 1° gennaio, e divenute ancor più potenti nel nuovo sistema politico ed amministrativo, nel quale gli intendenti, o governatori, o prefetti che dir si vogliono, si trovavano gravati da ben altre cure di suprema importanza, nè d'altronde potevasi senza contraddizione e senza una specie di sfida all'opinione pubblica, restituire dopo breve intervallo quella giurisdizione precisamente alle stesse autorità contro di cui le popolazioni erano armate di diffidenza, a causa della provata loro inoperosità dal 1816 al 1860?

Non si disse perciò nel decreto che gli intendenti conservassero o ricuperassero queste attribuzioni dal 1862 in poi. Si disse invece che *d'ora innanzi*, dal 1° gennaio 1861, e così per tutto il tempo avvenire senza restrizione e limitazione, quelle attribuzioni erano trasferite a speciali commissari da delegarsi: fu solamente ordinato a' commissari delegati di finire le loro operazioni nel corso del 1861.

Ciò importa al più che avrebbero potuto, per lo stralcio di quelle operazioni non ancora esaurite, nominarsi altri commissari dopo l'anno 1861. Ma invece, signori, si è creduto nel 1862 che fosse più conveniente di far ritorno alla giurisdizione degli intendenti: e ciò fu ordinato non già con un atto legislativo, come sarebbe stato indispensabile, ma con semplice decreto reale del 16 marzo 1862, così concepito:

« A far tempo dal 1° aprile prossimo venturo la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei demanii comunali, ex-feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritti di uso verso le popolazioni delle provincie meridionali, affidata finora al Ministero dell'interno, passerà nelle competenze del Ministero di agricoltura, industria e commercio. »

Questa prima parte del provvedimento non solleva difficoltà, perchè è opera interna del Consiglio dei ministri trasferire attribuzioni da uno ad un altro Ministero.

Segue però l'articolo 2 in questi termini:

« Le operazioni di divisione di cui sopra, che non sono state dai commissari speciali ultimate nel tempo prescritto dal decreto luogotenenziale del 1° gennaio 1861, sono *delegate* al prefetto col concorso del Consiglio di prefettura. »

Come mai poteva il ministro con un decreto creare e risuscitare una *giurisdizione*? Come poteva soprattutto *delegare* una giurisdizione che al Ministero non era giammai appartenuta, nè certamente avrebbe potuto appartenere senza la più deplorabile confusione del potere esecutivo e del giudiziario?

A queste gravissime obiezioni si volle forse preparar la risposta scrivendo in fronte del decreto, benchè con poca coerenza al testo del suo articolo 2, esprimente una vera *delegazione* dell'autorità ministeriale: « Vista la legge 12 dicembre 1816. »

Con ciò volle forse significarsi che fondamento delle attribuzioni e della giurisdizione degli intendenti rimaneva sempre la legge del 12 dicembre 1816, la quale di pien diritto e per sua propria virtù operasse quell'effetto, indipendentemente dal decreto 16 marzo.

Ma, convien dirlo per fare onore alla leale scrupolosità del ministro di agricoltura e commercio di quel tempo, sembra che egli stesso, dopo che il decreto fu fatto, ebbe dubbio della sua legalità ed efficacia, sopra tutto allorchè lo vide sollevato da una Giunta speciale da lui consultata. Laonde, prima ancora di darvi esecuzione, lo comunicò al Consiglio di Stato in Torino, e volle sentirne il parere, sicchè convien riconoscere che dal canto suo adoperò tutte quelle cautele che gli parvero necessarie ed opportune.

Il Consiglio di Stato opinò che il decreto 16 marzo fosse irreprensibile, ma, uniformandosi all'avviso espresso nella relazione trasmessagli dallo stesso Ministero di agricoltura e commercio, partì unicamente dalla supposizione che la legge *anteriore* del 12 dicembre 1816, quella appunto che aveva conferita questa giurisdizione agli intendenti cogli articoli 176, 177 e

186, testè letti dall'onorevole Melchiorre, fosse sempre vigente nelle provincie napoletane; laonde, considerato che il decreto del 1° gennaio 1861 cessasse di aver vigore col finire di quell'anno medesimo, avvisò che nel 1862 fossero ritornate in vigore le leggi anteriori, il cui effetto era unicamente sospeso durante l'anno 1861.

Così spiegavasi il ritorno all'osservanza della legge preesistente al 1° gennaio 1861, val quanto dire della legge del 12 dicembre 1816, e per tal guisa il decreto reale del 16 marzo 1862 in realtà nulla aggiungeva e nulla toglieva, ed al più non faceva che dichiarare che il decreto del 1° gennaio 1861, avendo cessato di avere autorità ed effetto, aveva dovuto ritornarsi sotto l'impero della legge napoletana amministrativa del 1816.

Ma ecco, o signori, il manifesto errore del Ministero di agricoltura e commercio e del Consiglio di Stato: fu dimenticato che la legge del 1816, essendo appunto legge comunale e provinciale antica delle provincie napoletane, non poteva più tornare in osservanza nel 1° gennaio 1862, perchè non esisteva più, e dalla stessa luogotenenza Farini era stata intieramente ed irrevocabilmente abrogata fino dall'anno precedente, cioè col decreto del 2 gennaio 1861, con cui nelle provincie napoletane erasi pubblicata la nuova legge comunale e provinciale del 1859 con pochissime modificazioni.

In quel decreto del 2 gennaio nell'articolo 9 scrivevasi questa disposizione:

« Nulla è per ora innovato colla pubblicazione della legge del 23 ottobre 1859 a quanto è stato disposto dal decreto del 1° gennaio corrente circa lo stralcio dello scioglimento delle promiscuità e delle ripartizioni dei demani comunali in queste provincie napoletane. »

Si disponeva inoltre nell'articolo 14:

« Sono abrogate tutte le leggi anteriori sull'amministrazione comunale e provinciale, in quanto sono contrarie alla legge del 23 ottobre 1859 ed al presente decreto. »

Pertanto non v'ha dubbio che la legge del 1816, compresi i suoi articoli 176, 177 e 186, fin dal 2 gennaio 1861 aveva cessato assolutamente di avere autorità ed effetto nelle provincie napoletane, e perciò non poteva trovarsi in osservanza allo spirare dell'anno 1861, a meno che una nuova legge non avesse ripristinato e nuovamente restituito in vigore gli articoli 176, 177 e 186 della medesima, e con essi la giurisdizione degli intendenti in materia di divisioni demaniali.

Nè si dica che, abrogata la legge del 1816, rimanesse tuttavia vigente nelle provincie napoletane l'altra legge del marzo 1817 intorno al contenzioso amministrativo, imperocchè da questa legge è impossibile desumere veruna giurisdizione degli intendenti, i quali in essa neppure sono annoverati fra le categorie delle autorità cui è affidata la giurisdizione del contenzioso amministrativo.

Noi dunque, o signori, versiamo oggi in questo gravissimo dubbio. Da quali autorità il Ministero attualmente fa pronunziare giudizialmente su queste controversie ed eseguire le complicate e dispendiose operazioni

delle divisioni demaniali? Dai prefetti in virtù del decreto 16 marzo 1862, e supponendo privo d'ogni vigore il decreto Farini del 1° gennaio 1861.

Ma queste ordinanze dei prefetti, come la Camera udì, vanno soggette a ricorso avanti la sezione superstite della Corte dei conti di Napoli, e poscia nel Consiglio amministrativo; ed ognuno comprende come tutte queste decisioni dei prefetti vengano impugnate dalle parti soccombenti per difetto di giurisdizione nell'autorità giudicante.

E veramente dopo che la legge del 1816 ha cessato d'aver vigore, se debbo esprimere la mia opinione, mi sembrano tali decisioni emanate da autorità sfornita di legittimo potere, non avendo potuto una parte qualunque dell'abrogata legge del 1816 essere richiamata in vigore mercè un semplice decreto del potere esecutivo, e non avendo neanche inteso di farlo l'autore di quel decreto, il quale credè se stesso investito di quella competenza e facoltato a trasferirla nei prefetti per titolo di semplice delegazione.

Manifestati ora alla Camera questi dubbi, quale conseguenza intendo ricavare? Quella che spendere 135,000 lire per la pronunziatione di giudizi che sappiamo già poter essere tutti impugnati, e della cui validità giurisdizionale non spetta a noi decidere, ma a quelle autorità giudiziarie alle quali dalla legge è commesso pronunziare sui ricorsi avverso le ordinanze dei prefetti, mi parrebbe avventurarsi ciecamente ad un pericolo che abbiamo il dovere di prevenire. Perciò io domando che la Camera esamini se le sembri chiaro ed indubitato che la istituzione dei commissari ripartitori richiamata in vita col decreto Farini del 1° gennaio 1861, non cessò col finire di quell'anno, ed è tuttavia in vigore per l'esercizio della giurisdizione confidatela, ed in tal caso, poichè vi erano circa 2600 divisioni demaniali di cui non si potè eseguirne finora negli anni 1861 e 1862 se non 340, e quindi ci troviamo ancora a fronte di questa immensa mole di lavoro che rimane ad intraprendersi, cioè di oltre a 2000 divisioni demaniali, dalle quali ansiosamente attendono giustizia e riparazione numerosissime città e comuni, voglia la Camera riconoscere una tale giurisdizione, e raccomandare al Ministero d'imprimere il più vigoroso impulso alla continuazione di queste operazioni mercè l'opera dei commissari ripartitori, avendo cura di scegliere per quest'incarico magistrati veramente abili, probi e solerti, circondati dalla pubblica fiducia in quelle provincie.

Se un tal partito non piacesse alla Camera, o reputasse insufficiente all'effetto il suo voto, allora vogliasi considerare che per la stessa ragione non potrebbesi con un suo voto infondere agl'intendenti quella giurisdizione che per legge non abbiano, e preoccupare l'indipendente giudizio dei collegi competenti sulla gravissima questione.

Un dubbio rimarrà sempre, perchè qualunque ragionamento facciasi in senso contrario non verrà mai l'incertezza a cessare con un'interpretazione legislativa ed obbligatoria dei testi controversi.

Per chi così pensi il più sicuro partito sarebbe quello d'invitare il Ministero a presentare immediatamente, e senza il menomo indugio, il progetto di un semplicissimo articolo di legge, che valga a togliere questo dubbio, ed a liberare dall'incertezza in cui sono cadute quelle popolazioni per effetto de' succeduti provvedimenti governativi.

Quest'articolo di legge risolva la questione in qualunque senso, io sarò indifferente, ma la risolva in modo sicuro ed a tutti manifesto.

Quando anche si credesse attribuire l'eseguimento delle operazioni e la decisione delle controversie, cui esse danno occasione, a' tribunali ordinari, riserbando però ad altra proposta di legge la soppressione de' tribunali del contenzioso amministrativo, io non sarei del tutto ripugnante, purchè si prescrivesse un metodo di procedimento rapido, speciale ed appropriato allo scopo ed all'indole delle operazioni da eseguirsi, e non si aprisse la via all'eternità de' processi, perchè le popolazioni, cui spetta una parte de' demanii divisibili, avendo aspettato giustizia per quasi 60 anni, hanno diritto di dire ai rappresentanti della nazione: non vogliate prolungare la nostra aspettazione per un'altra generazione; è tempo alfine che ci sia restituito il fatto nostro, se è vero che sia venuto il regno della libertà e della giustizia.

Venendo ora alla conclusione del mio discorso, in tutte queste ipotesi reputo ragionevole la proposta, che intanto sottometto alla Camera, di una riduzione della relativa spesa di lire 135 mila proposta in bilancio a sole lire 60 mila, al più 80 mila, con un risparmio di 55 e 75 mila lire, e dirò il perchè.

Sapete, o signori, in che si vogliono spendere le 135 mila lire? Non vogliate credere che s'intenda provvedere alle spese delle operazioni della divisione de' demanii, e così alla esecuzione de' giudicati; dappoichè questa spesa non debb'essere a carico del Governo. È nota la disposizione del decreto del 1808, a termini della quale « le spese della divisione cadranno a carico di tutti coloro che vi concorrono, in proporzione della quota a ciascuno assegnata, comprendendovi quella degli agenti, periti, agrimensori, ecc., non che le somme che i commissari stimeranno concedere per gratificazione agl'impiegati delle segreterie, governo, d'intendenza e dei comuni da essa adibiti. Dovranno tali spese essere anticipate dai comuni che ne saranno rinfrancati da chi e come per legge. »

Noi non dovremmo dunque mettere in bilancio altra spesa che quella d'un'indennità, che io vorrei assegnata ai commissari ripartitori in una somma più moderata di quella, che nelle eccezionali condizioni, in cui si era nel 1861, si credè di loro attribuire.

Ma invece il Ministero intende di spendere in massima parte la chiesta somma delle lire 135 mila per aggiungere presso le segreterie di prefettura altri impiegati, altri uffici speciali, per cooperare all'eseguimento della divisione dei demanii; in altri termini, o signori, quasi chè le nostre legioni burocratiche non fossero già

troppo numerose e fitte, ci si propone ancora di aumentarle. Se si trattasse di destinare a questo straordinario lavoro impiegati in aspettativa o in disponibilità, allora sarebbe inutile votare la proposta considerevole cifra di spesa; ma se trattasi invece di impiegare persone nuove e di erogare una somma così cospicua per un'operazione che deve durare, come noi desideriamo, uno o due anni, in realtà io non potrei esprimere l'avviso che una simile spesa meriti l'approvazione della Camera.

Faccio anzi osservare che ieri il signor ministro dichiarava che laddove dovessero questi uffici speciali organizzarsi presso le singole prefetture delle provincie napoletane, a tal uopo potesse bastare la spesa di 5 a 6 mila lire per provincia. Ebbene, anche in quest'ipotesi, pare a me che moltiplicando 5 per 16, quante sono le provincie napoletane, si ottiene al più una somma complessiva di 82,000 lire, non mai quella di 135,000. Lo confesso: a me ripugna assolutamente d'accordare una somma così notevole per introdurre nuovi impiegati nelle segreterie di prefettura. Noi abbiamo fatto recentemente una legge in proposito, abbiamo elevato gli stipendi di quest'ordine d'impiegati, abbiamo stabilito un personale che a me consta essere in molte prefetture esuberante: in verità, se questi lavori dovessero essere fatti dagli impiegati delle prefetture, non mancherebbe la possibilità di trovare nel personale che oggi esiste il sussidio necessario a condurre l'operazione medesima senza creare un nuovo numeroso personale, del quale più tardi il Governo incontrerebbe difficoltà gravissima a liberarsi.

Se dunque non si trattasse che di assegnare delle indennità ai commissari ripartitori, od anche aiutare con qualche anticipazione l'esecuzione di queste operazioni importantissime, salvo il rimborso dalla legge prescritto, e nel caso di comuni così poveri che non fossero in grado di fare essi stessi quelle anticipazioni secondo la legge, ognuno facilmente si convincerà della sufficienza di un fondo in bilancio di lire 60 mila, al più 80 mila, per simile destinazione, e per affrettare l'eseguimento di operazioni, sollecitate dal vivo desiderio e dai legittimi diritti delle popolazioni, onde verrà a sorgere una numerosa classe di persone interessate a benedire e sostenere il presente ordine di cose, con largo frutto di benefizi economici e politici.

Conchiudo riassumendomi.

Non posso assentire all'opinione dell'onorevole Melchiorre quanto alla supposta incostituzionalità ed illegalità del decreto luogotenenziale del 1° gennaio 1861. Tanto meno posso accostarmi all'altra sua opinione quanto all'incompatibilità di giudici amministrativi speciali, si chiamino prefetti od intendenti, o sieno i commissari ripartitori, per la risoluzione di questa specie di questioni.

Dubito gravemente, per non dir di più, della legalità del decreto del 16 marzo 1861; e veggo che ne hanno dubitato lo stesso ministro che lo propose e la nostra Commissione del bilancio nella sua relazione. E sebbene il Consiglio di Stato abbia tentato di calmare questi

dubbi, malgrado la riverenza che ho per quel Consesso, dichiaro che per parte mia non posso menomamente accettare come soddisfacenti le ragioni del Consiglio di Stato, tutte fondate sopra un falso supposto.

Conseguentemente il più spedito e sicuro partito sarebbe quello di riconoscere che nello stato attuale della legislazione sussiste ancora la istituzione dei commissari ripartitori, e sarebbe desiderabile che nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, nel votare questo articolo del bilancio, con un semplice ordine del giorno sia confortato il ministro a mantenere in esecuzione il decreto luogotenenziale del 1° gennaio 1861.

Nondimeno io lascio a lui ed all'onorevole suo collega il ministro guardasigilli, che con piacere veggo presente a questa discussione, apprezzare se sia più conveniente, anzichè creare nuove funzioni e nuovi uffici presso le prefetture, rendere affatto sicura l'esecuzione di quelle importanti operazioni, presentando subito al Parlamento un progetto di legge, il quale determinando in modo incontrovertibile l'autorità cui spetti esercitare questa giurisdizione importantissima, allontanerebbe tutti i pericoli ed inconvenienti e non ci farebbe perplessi a votare inutilmente una spesa, che in ogni caso intendo ridurre a non oltre le lire 80,000, per menare innanzi procedure la cui legalità e validità sarà certamente impugnata.

PRESIDENTE. La parola è al signor guardasigilli; intanto prego il deputato Mancini di formulare in iscritto le sue proposte.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Dopo le splendide osservazioni fatte dal mio amico, l'onorevole Mancini, sarebbe quasi superflua la mia parola; nondimeno io sento il debito di esporre poche idee contro le osservazioni del deputato Melchiorre.

La sua voce mi è riuscita penosa; imperocchè la voce di un deputato delle provincie napoletane che viene a risuonare nel Parlamento, dimostrandosi quasi immemore dei lunghi dolori da cui sono stati tribolati i comuni del Napolitano, immemore delle durezza, delle prepotenze ondè sono stati travagliati prima dall'aristocrazia feudale e poscia da una aristocrazia burocratica o cortigiana che nacque e crebbe dal 1815 fino al 1860, non può riuscire che mal gradita a un altro deputato che appartiene anche alle provincie napoletane.

Signori, molti fra i baroni del Napolitano avevano invaso e usurpato i demanii dei comuni; quindi grida universali si sollevarono contro la feudalità, e fu questa una delle ragioni dell'avversione per gli istituti feudali. In Napoli prima che altrove fu non solamente levata una voce contro la feudalità, ma furono cominciate a dare disposizioni per rifrenare la prepotenza feudale che solo colla rivoluzione francese fu del tutto estinta e sopraffatta.

La rivoluzione francese portò un gran rimedio alle sofferenze delle popolazioni napoletane quando creò dei commissari straordinari, ai quali fu dato l'incarico di reintegrare i comuni nelle terre da cui erano stati spo-

gliati e di distribuire agli abitanti dei comuni i beni che ad essi appartenevano.

L'onorevole Mancini ha ricordato come e quanto siano care nel Napoletano le memorie che si attaccano ai commissari straordinari che operarono dal 1810 al 1818, i quali si chiamavano appunto Acclavio, Poerio e Thomasis.

Ebbene, queste operazioni non furono terminate. L'incarico dei commissari straordinari passò agli intendenti, ma costoro operavano lentamente, anzi può dirsi che dormirono. Ma mentre gli intendenti dormivano, una nuova aristocrazia, l'aristocrazia cortigianesca, l'aristocrazia delle alte posizioni, delle aderenze, invadeva con nuove usurpazioni i demanii comunali. (Benissimo! *a sinistra*) In tal guisa alle antiche usurpazioni si aggiungevano le nuove e agli antichi dolori, dolori recenti. Però ad ogni tratto in cui le popolazioni napoletane potevano far udire la loro voce mettavano questo grido: si diano a noi le terre che sono nostre. Infatti nel 1848 i primi movimenti che furono nel Napoletano, appena spirò in quel paese l'aura di libertà, avvennero contro i possessori e gli usurpatori delle terre demaniali. Furono movimenti incomposti, movimenti che il Governo doveva reprimere, ma che aveva però il debito più santo di prevenire.

Quando nel 1860 tornarono nel regno le aure di libertà, cominciarono a risonare in quel paese i medesimi lamenti, le medesime querele contro gli usurpatori. Querele funeste perchè dividevano i cittadini, perchè svelavano la cupidigia di alcuni e la miseria di molti, perchè talvolta erano pure ingiuste, e qualche volta anche pretesto di private vendette, perchè spesso finivano con moti popolari contaminati da eccidii e da sangue.

Ora può dubitarsi, o signori, che al cospetto di questi fatti il Governo aveva il debito di dare un avviamento alla soluzione di queste questioni? Può dubitarsi che aveva il debito di dare un tal provvedimento che promettesse giusta e pronta soddisfazione a' giusti e secolari reclami? Può dubitarsi che era urgentissimo di provvedere perchè con modi legali fossero terminate queste questioni, e fossero così prevenute quelle scene di sangue e di guerre civili che sarebbero certamente seguite se ai modi legali non si fosse avuto ricorso?

Ebbene, il Governo prese quel partito che si era nel 1810 felicemente abbracciato, il Governo istituì i commissari ripartitori, ossia delegò ai commissari straordinari quelle medesime attribuzioni che fino a quel punto avevano avuto i prefetti, e nelle cui mani si erano mostrate sterili e infruttuose.

Adunque, se il deputato Melchiorre riconosce che durante la luogotenenza aveva il luogotenente del Re tutti i poteri necessari per provvedere alle questioni urgenti, non può non riconoscere ancora che questo potere non mancava al luogotenente Farini, non può non riconoscere che ordinando i commissari straordinari egli non faceva che ripetere in quelle provincie una disposizione la quale era stata data altre volte proficuamente, non

faceva che rinnovare una disposizione che in altro tempo aveva portato buoni frutti, nè era a disperare che frutti corrispondenti portasse anche nel 1860.

Ma l'onorevole deputato Melchiorre riguardava le attribuzioni dei commissari come abusive e sfornite di tutte quelle guarentigie di cui sogliono circondarsi le attribuzioni dei magistrati civili.

Signori, nei poteri dei commissari ripartitori c'era qualche cosa di rapido, qualche cosa che può parere anche anormale; esse erano misure prese per portar pronto riparo ad antiche ingiustizie per molto tempo indarno lamentate. Ma non è maraviglioso che alcuno si dolga che la prescrizione non basti a giustificare gli usurpatori dei demani comunali, e dica in questo recinto che la prescrizione è titolo di giustizia. Per verità la prescrizione non giustifica niente; essa può e deve ammettersi per la sicurezza dei possessi nella società, ma la giustizia non accompagna mai i passi dell'usurpatore; ed è strano il pretendere che essa possa valere anche quando si tratta di beni che sono nell'uso comune di tutti i cittadini, cioè quando la mutua tolleranza può spiegare il possesso, e la mancanza di un possesso esclusivo escluda il principio della prescrizione medesima.

L'onorevole Melchiorre vorrebbe che queste quistioni fossero demandate ai tribunali ordinari. In questo suo proposito era però ritenuto dal pensiero che i magistrati napoletani non bastassero a sopportare quest'altro carico.

Signori! Prevedo che mi occorrerà di parlare a lungo dei magistrati napoletani quando avrò a discutere il bilancio che mi riguarda: per ora non voglio lasciar pesare sulla magistratura napoletana quest'accusa di essere poco laboriosa. Io ho avuto l'onore di conoscere i magistrati di varie parti d'Europa, e posso attestare che quanto a lavoro, come quanto ad istruzione, i magistrati del Napoletano non sono secondi ai magistrati degli altri paesi.

Se l'onorevole deputato incitandomi a riforme intende che si debbano escludere dalla magistratura coloro che si mostrassero meno degni di appartenere a questo corpo onorevole, gli dirò che questo è mio debito, perchè è mio debito di mantenere alto e rispettato il nome della magistratura italiana. Ma perciò appunto io adempirò questo dovere con calma e maturità, e rispetto a tutta la magistratura del regno.

Ma con qual ragione il deputato Melchiorre, e con quale scopo è venuto parlandovi del decreto emanato dalla luogotenenza Farini nel 1861? Quel decreto è sparito: i commissari straordinari più non esistono: esiste invece il decreto del 1862, il quale riconoscendo che le funzioni dei commissari straordinari erano cessate delegava ai prefetti il compito che prima avevano i commissari stessi.

L'efficacia di questa delegazione è stata messa in dubbio dall'onorevole deputato Mancini. Su questo punto ragionerà il mio collega il ministro di agricoltura e commercio. Io mi limito solo ad osservare che il depu-

tato Mancini egli stesso riconosce che la materia prima attribuita ai commissari e poscia ai prefetti appartiene al contenzioso amministrativo. Ora, finchè non fosse statuito con legge sul contenzioso amministrativo, era naturale, era indispensabile che, venendo meno i commissari straordinari, le questioni intorno ai demanii tornassero ai prefetti. Ai prefetti spettavano, secondo l'ordinamento dato al contenzioso amministrativo dalle leggi napoletane, e ad essi spetteranno finchè quell'ordinamento non sia mutato.

In conseguenza non si può, a mio modo di vedere, dubitare dell'autorità de' prefetti per decidere le questioni riguardanti il demanio. E d'altra parte quando egli ripropone la risurrezione, dirò così, dei commissari ripartitori, ripropone, o signori, un partito il quale, sebbene io abbia caldeggiato in Napoli quando concorsi a sottoscrivere il decreto, sebbene mi fosse allora e poi sembrato il solo mezzo opportuno per troncare senza indugio queste questioni che sì acutamente travagliano il paese, nondimeno nello stato attuale delle cose io credo sia meno pericoloso, più conveniente non discostarsi dall'esecuzione del decreto dell'onorevole marchese Pepoli.

Infatti, con questo decreto, mentre si restituiscono ai prefetti le attribuzioni che essi prima avevano, con provvedimenti speciali si cura ancora che i prefetti possano più celeremente che prima non avevano fatto adempire a questo nuovo incarico. Però io concorro coll'onorevole mio collega il ministro d'agricoltura e commercio a dire: il ripristinare ora i commissari straordinari e disfare così repentinamente un decreto che non ha ancora avuta una compiuta esecuzione, potrebbe parere cosa leggera, arrischiata e imprudente. È più utile lasciare che si faccia una nuova esperienza, non dirò l'esperienza medesima che prima si era fatta dal 1815 al 1860, ma un'esperienza nuova, perchè secondo il decreto del 1862 è istituito accanto ai prefetti un ufficio di assessori che specialmente attende alle questioni demaniali. Se quest'esperienza continuata per qualche altro tempo dimostrasse che l'incarico dato ai prefetti non potesse riuscire a quello scopo che certamente è nei voti della Camera e del Governo, noi non tarderemo a presentare una legge la quale porti ampiamente la discussione su questa materia, e proponga le determinazioni che il Ministero crederà più opportune su quest'importante argomento.

MANNA, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Il decreto del 1° gennaio 1861 ha ricevuto due contrarie accuse. L'onorevole deputato Melchiorre l'accusa di esser nato, l'onorevole Mancini l'accusa d'esser morto. (*Parità*) Uno trova che illegittimamente è uscito alla luce, l'altro che illegittimamente è stato abolito. In quanto a me, mi permetterò di dire la mia opinione alla Camera: io trovo che è ben nato e ben morto. (*Parità*) Il decreto del 1° gennaio 1861 è stato la conse-

guenza di una storia di quaranta o cinquant'anni, e non credo che fino a questo momento ci sia stato alcuno il quale abbia trovato a censurare la creazione de' commissari ripartitori del 1861, come quelli che riproducevano un bel ricordo della storia napoletana, cioè i commissari ripartitori del 1810 e del 1811. Le operazioni demaniali erano cadute in tale languore, che quando si è voluto darvi moto, non si è saputo pensare ad altro che alla restaurazione dei commissari ripartitori. E ciò basta a provare qual buona impressione avevano dovuto lasciare negli animi, poichè ad accelerare le operazioni demaniali non si seppe immaginare altro migliore espediente. Infatti per quella felice ispirazione che veniva naturalmente da tutti coloro che conoscevano la materia, il decreto del 1° gennaio 1861 ristabilì i commissari ripartitori. Si misero essi in azione ben tosto, ed io ho avuto l'onore di far osservare ieri alla Camera che veramente molte difficoltà avevano dovuto vincere al cominciamento dei lavori, e che perciò non era troppa meraviglia, se avevano risoluto uno scarso numero d'affari.

Ed a questo proposito, rispondendo al desiderio dell'onorevole Mancini, posso dire che ho ricevuto a questo momento delle notizie più esatte, dalle quali risulta che i commissari ripartitori menavano a compimento circa 140 operazioni demaniali, e che sopra questo numero più di due terzi sono *conciliazioni*; siccome operazioni in un numero presso a poco eguale furono fatte di poi dai prefetti, sulle quali eziandio oltre i due terzi furono *conciliazioni*. Noto questa circostanza per apparecchiare il giudizio della Camera sul risultato delle due autorità, le quali, entrambe fortunatamente han prodotti, come pare, piuttosto *conciliazioni* che *sentenze*.

Ritornando dunque all'argomento, osserviamo che il decreto del 1° gennaio trasferiva le attribuzioni degli antichi intendenti ai commissari ripartitori.

La frase del decreto era: « Le attribuzioni che in materia di terre demaniali erano state accordate agli intendenti sono trasferite d'orinnanzi a speciali commissari. »

Il decreto intanto aveva un altro articolo in cui si diceva: « Le suddette operazioni demaniali dovranno aver termine improrogabilmente per tutto il corso dell'andante anno 1861. »

Io comprendo che è possibile sostenere due tesi, cioè che avendo attribuito ai commissari ripartitori le facoltà antiche per la ripartizione dei demanii, il termine messo alle operazioni non distruggesse la loro autorità, ovvero che designato un termine perentorio improrogabile al compimento di operazioni, per le quali si faceva nascere una nuova giurisdizione, questo dovesse intendersi come termine improrogabile della nuova autorità costituita essa stessa.

Nulladimeno io prego la Camera di lasciare stare queste distinzioni: noi potremmo disputare moltissimo, sostenendo l'una tesi e l'altra. Ma quando si ha la fortuna di essere dinanzi alla Camera, si è sempre bene, perchè si è innanzi a chi ha i poteri sufficienti per dispensare dalle sottili interpretazioni e per superare le

soverchie scrupolosità. Certo è che quel decreto fu ritirato, ossia si giudicò che il termine messo nell'articolo 7° del decreto esprimesse il limite ultimo di quella giurisdizione. Così fu stimato in buona fede, e quando, dopo fatto il nuovo decreto, si vide sorgere qualche dubbio, si ebbe ricorso alla prima autorità amministrativa del paese, e si fece esaminare e deliberare dal Consiglio di Stato, il quale trovò che il decreto del 1° gennaio era legittimamente fatto. Allora, che cosa ne seguiva? Non altro che il ritorno alla legge del 1816.

Qui sento la voce dell'onorevole Mancini che dice: ma una volta mancato il decreto del 1° gennaio nulla più rimaneva di quella legislazione a cui si pretese far di nuovo appello; la legge del 1816, la giurisdizione eccezionale creata nel 1816 era finita, era stata abrogata, non esisteva più! Insomma, dice il deputato Mancini, il decreto restituiva nuovamente le operazioni demaniali ad una autorità straordinaria che era finita pur essa: non rimaneva più allora che l'autorità ordinaria a cui rimandarla, ossia bisognava necessariamente andare alla giurisdizione comune quale è quella dei tribunali ordinari, o almeno quella del contenzioso amministrativo ordinario.

Io mi permetto di dissentire dall'avviso dell'onorevole Mancini.

Noti la Camera che la legge amministrativa nelle provincie napoletane è stata pubblicata il giorno seguente a quello in cui si era pubblicato il decreto della creazione dei commissari straordinari; il 1° gennaio 1861 si era pubblicato il decreto dei commissari ripartitori ed il 2 gennaio 1861 si pubblicò la legge amministrativa con un articolo transitorio che diceva: « Sono abrogate tutte le leggi anteriori sull'amministrazione comunale e provinciale in quanto sono contrarie alla detta legge del 23 ottobre 1859 ed al presente decreto; » nell'articolo 9 si era detto intanto: « Nulla è però innovato colla pubblicazione della detta legge del 23 ottobre 1859 a quanto è stato disposto dal decreto del 1° gennaio corrente » (cioè il decreto del giorno precedente) circa lo stralcio dello scioglimento delle promiscuità e della ripartizione dei beni demaniali in queste provincie napoletane.

Or se queste parole dovessero riferirsi al decreto del giorno precedente, non mi pare in verità che sarebbe stato necessario di dir tanto solennemente che col decreto pubblicato il giorno prima, cioè quello dei commissari ripartitori, non s'intendeva innovato. Naturalmente quello che si pubblicava oggi doveva intendersi la continuazione e non la contraddizione di quel di ieri. Quelle parole doveano dunque riferirsi alla conservazione delle autorità del contenzioso amministrativo tali quali erano.

Infatti è necessario che ricordi quale era lo stato delle cose a questo riguardo. Il contenzioso amministrativo nelle provincie napoletane era ed è organizzato in modo diverso di quello che è nel resto d'Italia. Tutte le leggi che si riferiscono al contenzioso amministrativo delle provincie napoletane sono antiche, perciocchè

anche ora nelle provincie napoletane il contenzioso amministrativo sussiste come prima del decreto del 1° gennaio 1861. È chiaro dunque che le parole *nulla è innovato* non si possono riferire che all'altro articolo del medesimo decreto che ho letto poco prima e che dice: « Sono abrogate tutte le leggi anteriori che non sono compatibili colla legge che si pubblica oggi. »

Il sistema del contenzioso amministrativo nelle provincie napoletane sventuratamente sta ancora come era, ed io quasi non raccolgo altra conclusione da tutta la discussione di ieri e di oggi se non che veramente manca una buona legge sul contenzioso amministrativo del regno, e che vi è bisogno che si presenti subito.

Questo bisogno il Ministero l'aveva tanto sentito che tra le principali leggi che il ministro dell'interno si propone di presentare al Parlamento vi è quella sul contenzioso amministrativo, e quando quella legge si presenterà, ogni differenza organica del contenzioso amministrativo tra le provincie napoletane e le provincie dell'Italia superiore dovrà cessare. Allora questa giurisdizione che ci dà tanta occasione a disputare dovrà essere convenientemente regolata e tutti i desideri della Camera saranno allora soddisfatti.

Ma finchè questa legge non venga, ci metteremo noi a disputare sulla legalità delle operazioni fatte fino ad oggi sia dai commissari ripartitori, sia dai prefetti? Io prego la Camera di non farlo.

La Camera ha potuto dalle parole dell'onorevole Mancini già intendere quale pericolo ci sia a troppo agitare questa controversia. Molte ripartizioni e divisioni si sono fatte, nelle quali certamente sarà accaduto che da un lato si è perduto quel che da un altro lato si è guadagnato, onde qualunque dubbio sparso sulla legalità tenderebbe a risvegliare le questioni già sopite, tenderebbe ad indirizzarci per una via opposta a quella nella quale si è tanto desiderato di entrare.

Finora si è cercato tanto del modo più semplice, più spiccio di risolvere le questioni demaniali, e questa nuova via in cui entreremo ci menerebbe a ricondurre le questioni demaniali al contenzioso ordinario, ossia a farle entrare nella via più lunga e più difficile che si possa immaginare.

Invece se la Camera, rispettando la giusta interpretazione fatta intorno al valore del decreto del 1861, intorno all'organamento del contenzioso amministrativo nelle provincie napoletane, aspetta la nuova organizzazione del contenzioso amministrativo, avrà tutto salvato e tutto prevenuto.

Si facciano dunque continuare le operazioni ai prefetti, ed in quanto alla questione della spesa messa avanti poco prima dal deputato Mancini, si ritenga che è di tanta piccola importanza che la Commissione può essermi testimone che giorni prima io medesimo ho fatto sentire che poteva diminuire. Solamente io ne volevo far giudice la Camera, cioè farle giudicare della convenienza d'accrescerla o diminuirla secondo che le paresse doversi spingere o rattenere il cammino dei lavori demaniali.

Senza arrestarci dunque alla cifra del bilancio, credo necessario ritornare un altro momento alla questione di competenza. Io non sono perfettamente rassicurato sopra l'effetto delle parole del signor Mancini circa la legalità delle pronunziazioni dei prefetti. Sarebbe mai vero che, essendo il decreto del 1° gennaio 1861 caduto, l'autorità nuova dei prefetti non poteva risorgere? Io ripeto che non lo credo per niente.

Mi giova aggiungere qualche altro particolare intorno all'organamento del contenzioso amministrativo nelle provincie napoletane.

Era colà, ed è tuttavia, un primo grado di giurisdizione dei Consigli d'intendenza una volta, ora Consigli di prefettura. Ma secondo quella legislazione le sentenze che pronunziavano i commissari ripartitori ed i prefetti, succeduti ai commissari ripartitori, sono assimilate a quelle dei Consigli di prefettura, ossia le sentenze da essi emanate si riguardano come di primo grado, e contro di esse si porta appello alla Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte dei conti; sicchè ad uno stesso livello erano messe, e sono messe, le decisioni dei Consigli di prefettura, le risoluzioni dai commissari ripartitori pronunziate una volta, e quelle dei prefetti; basta gettare l'occhio sulle leggi organiche del contenzioso amministrativo nelle provincie napoletane per vedere che semprechè si parli di gravami, di reclami presso quella Camera del contenzioso amministrativo, della gran Corte dei conti, si parla di decisioni dei Consigli d'intendenza, e si parla di ordinanze di commissari ripartitori.

È dunque l'organismo del contenzioso amministrativo nelle provincie napoletane che porta questi due gradi, e nel primo grado queste due autorità: i prefetti e i commissari ripartitori. Gli uni e gli altri sono, per così dire, nel posto dei Consigli di prefettura, e da essi come da quelli si passa in secondo grado alla gran Corte dei conti.

Nell'Italia superiore due gradi percorre il contenzioso amministrativo; nelle provincie napoletane ne percorre quattro. E questo è il grandissimo inconveniente che spero sarà al più presto riparato.

Dalla Camera del contenzioso amministrativo napoletano si va ad un Consiglio supremo di amministrazione che rappresenta l'antica Consulta, e questo Consiglio di amministrazione che è, per così dire, la terza istanza, non pronunzia che semplici *avvisi*, tanto che da esso si deve in quarto grado ricorrere al Ministero per l'approvazione sovrana; ed il Ministero ha presa l'abitudine, e forse giustamente, di mandare ancora al Consiglio di Stato. Sicchè quattro ovvero cinque gradi deve percorrere il contenzioso amministrativo nelle provincie napoletane. Questo è enorme, ma tale è lo stato attuale delle cose.

Lungi quindi di dolersi della mancanza di garanzia noi non abbiamo che a chiedere che si riducano a metà. Sappiate che per questa ragione si dà luogo nel Napoletano a giudizi di 30, 40 e fino 50 anni, talmente che i giudizi più lunghi si possono dire appunto quelli nei

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

quali si era voluto con modi straordinari, cioè colla creazione di autorità eccezionali, abbreviare le procedure.

Comunque sia, per ora bisogna ritenere che il contenzioso amministrativo nelle provincie napoletane sta come stava, e per conseguenza che le sentenze dei commissari ripartitori o dei prefetti succeduti loro tanto valgono quanto quelle dei Consigli di prefettura. Non ci è nessuna ragione perciò a dubitare del loro valore legale, non c'è nessun scrupolo a tenerle e rispettarle fino a che la nuova legge del contenzioso amministrativo non abbia tracciato delle norme più semplici.

Io credo che la Camera si appaghi di queste dichiarazioni; in ogni modo guardi alle conseguenze di un'opinione contraria; che, invece di accelerare il movimento delle operazioni demaniali, noi verremmo con inopportune questioni di legalità a turbare e confondere tutte le cose.

Le pronunzieri ultime, come avete veduto, sono piuttosto conciliazioni che altro. Ciò esprime dunque che l'avviamento in cui si è non è cattivo e che se si volesse andare alla competenza amministrativa ordinaria (che, secondo me, sarebbe la conseguenza che nascerebbe da quelle premesse), si ricadrebbe in difficoltà, in lungherie infinite, mentre noi siamo, credo, alla vigilia di trovare un espediente eccellente quale sarà quello che nascerà dalle nuove proposte del ministero dell'interno.

Ripeto in ultimo che questa volta non si questiona di cifra. Mettano 100, mettano 120, facciano quello che credono: la questione legale è troppo più importante che quella del bilancio.

Ha creduto il mio predecessore che bisognasse aiutare i prefetti colla organizzazione di un piccolo ufficio, colla chiamata di qualche consigliere di prefettura o di qualche giureconsulto; ciò non guasta nulla, perchè la responsabilità è sempre del prefetto, e la risoluzione è sempre emessa in nome suo.

Ho creduto che 4 o 5 mila lire si potessero spendere per ciascuna provincia per accelerare l'operazione. Se la Camera crede altrimenti, guardi solo se il movimento delle operazioni non fu impedito, nè ritardato per effetto di mezzi. Io non dico altro, aspetto le risoluzioni della Camera.

COLOMBANI. Domando la chiusura e il permesso di dire qualche parola per appoggiarla.

CAPONE. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Domando prima se è appoggiata la chiusura.

(È appoggiata.)

Do allora la parola al deputato Colombani.

COLOMBANI. Membro della Commissione del bilancio non spetta a me, in teoria e in tesi generale, di provocare la chiusura di una discussione, nella quale fino ad un certo punto la Commissione è messa in giudizio; ma appunto perchè sono membro della Commissione sento tutta l'importanza di procedere più celeremente nella discussione di questi bilanci in considerazione di tutti gl'inconvenienti che deriveranno dal ritardo della loro adozione.

Diceva un publicista in una lettera pubblicata da un giornale dell'opposizione che noi spendiamo due milioni al giorno, e diceva il vero. Ma io credo che col ritardo di un sol giorno nell'adozione della legge del bilancio, noi, se pensiamo al prestito che dobbiamo contrarre, sprechiamo non due, ma quattro, ma otto milioni al giorno.

Questo credo che sia un argomento sufficiente per appoggiare la chiusura.

Inutile che dica gli altri.

CAPONE. Se il chiudere oggi la discussione od il chiuderla domani importasse di far guadagnare al regno d'Italia quei milioni che spende sopra debiti, non esisterei un istante a pregare anche io la Camera di chiudere non solo questa discussione, ma di rinunciare ad ogni specie di discussione, e son certo che l'avrei con me.

Ma siccome, malgrado la chiusura si votasse ora, le condizioni finanziarie del regno resteranno le stesse, perdoni l'onorevole Colombani se io prego la Camera di non chiudere ancora una discussione che è tanto importante.

La Camera ha inteso i ragionamenti dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio. Essi hanno creduto d'invitarla a cessare dalla discussione per evitare maggiori dubbi circa la legalità dei due decreti messi in campo dall'onorevole Mancini e dagli altri preopinanti. Ma mi permettano di far loro osservare che non sono le nostre discussioni che possono portare il dubbio o la certezza sulla interpretazione e il vero valore di quei decreti. Tali dubbi, ne siano certi, li metteranno ben in evidenza gli interessati, coloro cui non comoderà la esecuzione dei giudicati della Commissione feudale.

Anzi, se mi lascerà parlare, proverò irrepugnabilmente che la via più irta di dubbi e di lungaggini è quella appunto nella quale gli onorevoli ministri c'invitano ad entrare.

Ma oltre ciò occorre chiarire ancora come, per isventura massima di questa quistione, gl'interessati che bisogna combattere sono alcune amministrazioni governative stesse. E ciò proverò dimostrando che sonovi magagne vecchie e magagne nuove da rimuovere, le quali col metodo patrocinato dal Ministero non possono mai essere tolte via. Voglia dunque la Camera non affrettarsi a chiudere la discussione. Lo ripeto, si tratta di svelare in faccia al paese le vecchie e nuove magagne, dalle quali bisogna assolutamente purgare e presto la pubblica amministrazione. Ora non si otterrebbe sicuramente ciò, mettendo intempestivamente termine alla discussione.

PRESIDENTE. Interrogo dunque la Camera se intende chiudere la discussione.

CAPONE. Vegga se siamo in numero. (*Mormorio*) È quistione molto importante! Si tratta degl'interessi generali!

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, la discussione viene rimandata a domani.

Avverto che essendo stati proposti cinque voti motivati, saranno stampati e distribuiti ai signori deputati perchè domani li abbiano sott'occhio.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.